SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia

Ente nazionale per l'aviazione civile

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Regione Puglia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 MARZO 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 il territorio delle regione Emilia-Romagna è stato colpito da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno provocato importanti accumuli di neve, fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua e mareggiate con conseguenti allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;

Viste le note della regione Emilia-Romagna del 13 e 19 febbraio 2015, del 3 e 5 marzo 2015;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2015;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 23 e 24 febbraio 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 13.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2015

Il Presidente: RENZI

15A02191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 febbraio 2015.

Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, d'ora in avanti «decreto-legge», che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, siano estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5 del medesimo articolo;

Visto il comma 4 del citato art. 8, che stabilisce che con decreto ministeriale siano dettate le relative disposizioni applicative, nonché quelle di definizione dei limiti massimi di spesa da assegnare alle predette agevolazioni fiscali, tenuto conto del limite massimo globale di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMA»;

Vista la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato al cinema e all'audiovisivo del 15 novembre 2013;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. C(2014) 9291 final del 3 dicembre 2014 della Commissione europea;

ADOTTA
il seguente decreto:

Capo I
OGGETTO, DEFINIZIONI E REQUISITI

Art. 1.
Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estesi, alle condizioni e con le modalità di fruizione stabilite nel presente decreto, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel successivo art. 2, comma 1, lettera *g)*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto del limite di spesa annuo complessivo previsto dall'art. 8 del decreto-legge, ai crediti d'imposta destinati ai produttori indipendenti di opere audiovisive è assegnato un importo massimo di risorse per anno pari al 39% del predetto limite di spesa. Alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente su reti di trasmissione elettronica di cui all'art. 21, comma 1-*bis*, del TUSMA, per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, come definito nel successivo art. 2, comma 1, lett. *d)* del presente decreto, è assegnato un importo annuo pari al 2% del limite di spesa annuo complessivo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, le percentuali di cui al presente comma a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «opera audiovisiva» si intende la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) per «opera audiovisiva di nazionalità italiana» si intende l'opera audiovisiva che abbia i requisiti di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente decreto;

c) per «emittente televisiva» si intende un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, come definita nel TUSMA ed avente «ambito nazionale» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *u)* del medesimo TUSMA;

d) per «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi» si intende un fornitore di servizi media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, come definito nel TUSMA;

e) per «fornitori di servizi di hosting» si intendono i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

f) per «produttore audiovisivo originario» si intende colui che ha organizzato la produzione dell'opera audiovisiva e che ha assunto e gestito i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;

g) per «produttori indipendenti» si intendono i produttori definiti nella precedente lettera *f)*, che esercitino l'attività di produzione audiovisiva in forma esclusiva o prevalente e che:

1) non siano controllati da o collegati a emittenti televisive ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;

2) per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente;

h) per «imprese di produzione audiovisiva italiane» si intendono le imprese di produzione audiovisiva, residenti o non residenti, iscritte al registro delle imprese e soggette a tassazione in Italia;

i) per «imprese di produzione esecutiva» si intendono le imprese di produzione audiovisiva italiane che possiedono il requisito di produttore indipendente, come definito al precedente punto *f)*, e che svolgono, su commissione di un'impresa di produzione estera, le attività di produzione audiovisiva necessarie per la realizzazione sul territorio italiano ed europeo di opere audiovisive di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a)*, o parti di esse, che non siano di nazionalità italiana ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, utilizzando prevalentemente manodopera italiana o europea;

j) per «costo complessivo dell'opera audiovisiva», si intende il costo di realizzazione dell'opera completata come previsto nella tabella A allegata al presente decreto;

k) per «costo eleggibile al credito d'imposta» si intende il costo complessivo dell'opera audiovisiva, con le esclusioni e limitazioni contenute nel provvedimento della Direzione Generale per il cinema previsto nel successivo art. 9, comma 1. Con riferimento alle opere audiovisive di nazionalità italiana, in particolare:

1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione e purché siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;

2) i costi del personale di produzione e i costi «sopra la linea», non possono superare una percentuale del costo complessivo dell'opera audiovisiva definita nel provvedimento previsto nel successivo art. 9, comma 1;

3) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili ciscuna al massimo al 7,5 % del costo complessivo di produzione;

l) per «opera audiovisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting», si intende l'opera audiovisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo dell'opera audiovisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione;

m) per «opera audiovisiva in coproduzione» si intende l'opera audiovisiva prodotta dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting, congiuntamente a un produttore indipendente il quale contribuisca in misura non inferiore al 10% del costo complessivo dell'opera audiovisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo; il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione;

n) «opera audiovisiva in preacquisto» si intende l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o da un fornitore di servizi di hosting anteriormente al completamento dell'opera;

o) per «opera audiovisiva in licenza di prodotto» si intende l'opera audiovisiva prodotta da un produttore in-

dipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;

p) ai fini del presente decreto l'opera audiovisiva si intende completata con l'avvenuto deposito della copia campione prevista al successivo art. 5, comma 4, del presente decreto; nel caso di opera seriale il deposito va effettuato dopo aver svolto almeno due terzi dell'opera complessiva, fatto salvo l'obbligo, a pena di decadenza del beneficio, di consegna dell'intera opera seriale entro due anni dalla consegna delle prime puntate o episodi;

q) per «diritti primari» si intendono i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica come individuati contrattualmente dalle parti;

r) per «diritti secondari» i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera *p)* nonché i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero;

s) per «diritti di elaborazione a carattere creativo» si intendono, complessivamente, tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la Direzione Generale per il cinema come previsto al successivo art. 5, comma 4, del presente decreto, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completata è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

2. Se non diversamente previsto, al presente decreto si applicano le definizioni contenute nel TUSMA.

Art. 3.

Requisiti

1. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente decreto i produttori indipendenti:

a) iscritti nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, presso la Direzione Generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'apposita sezione dedicata ai produttori indipendenti di opere audiovisive;

b) che hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo;

c) che sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;

d) che hanno capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale ovvero, con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone, abbiano un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro; tali limiti sono ridotti all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di fornitori di servizi di hosting;

2. I benefici sono riconosciuti in relazione agli investimenti nella produzione di opere audiovisive:

a) di nazionalità italiana;

b) destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva, ovvero per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting;

c) che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale previsti nella Tabella B allegata al presente decreto;

d) prodotte da produttori indipendenti come definiti nel comma 1 del presente articolo in possesso del requisito relativo alla titolarità dei diritti previsto al successivo art. 7 comma 1.

3. I benefici disciplinati dal presente decreto si applicano alle opere audiovisive quali:

a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 50 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 2.000 euro al minuto;

b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto ;

c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto;

d) per le opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting tali limiti sono ridotti a 10 minuti e il costo complessivo non dovrà essere inferiore a 400 euro al minuto.

4. Con riferimento alle soglie minime previste nel precedente punto 3, sono ammesse deroghe per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali adottate con provvedimento del Direttore Generale del Cinema, sentita la Commissione per la cinematografia.

5. I benefici disciplinati dal presente decreto non si applicano a:

a) opere audiovisive destinate al prioritario sfruttamento in sala cinematografica o che comunque abbiano presentato denuncia di inizio lavorazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

b) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

c) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettere *ee), ff), ii)* e *mm)* del TUSMA;

d) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

e) programmi di informazione e attualità;

f) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;

g) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

h) trasmissione anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

i) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Art. 4.

Nazionalità italiana ed eleggibilità culturale delle opere audiovisive

1. È riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive per le quali i produttori indipendenti presentino richiesta alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che soddisfino i requisiti previsti nella tabella C allegata al presente decreto con riferimento alle opere audiovisive di fiction, di documentario e di animazione e secondo le procedure indicate nel successivo art. 5 del presente decreto.

2. Le opere audiovisive per le quali i produttori indipendenti presentino richiesta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo devono rispondere ai requisiti di eleggibilità culturale previsti nella Tabella B allegata al presente decreto.

Art. 5.

Procedimento di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere audiovisive

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nel presente decreto, i produttori indipendenti presentano alla Direzione generale per il cinema istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione.

2. Nell'istanza, da presentare in via telematica su apposita modulistica successivamente predisposta dalla Direzione generale per il cinema, il legale rappresentante dell'impresa di produzione audiovisiva attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema.

4. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a presentare alla Direzione generale per il cinema, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva. Il Direttore generale per il cinema provvede all'emanazione del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalità entro i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale per il cinema.

Art. 6.

Associazioni produttive e coproduzioni con imprese di produzione estere

1. È riconosciuta la nazionalità italiana anche alle opere audiovisive realizzate in conformità con le disposizioni contenute negli accordi internazionali di reciprocità vigenti nell'ambito delle coproduzioni internazionali audiovisive e cinematografiche.

2. In caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere concessa la nazionalità italiana ad opere audiovisive, realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti previsti all'art. 3 del presente decreto e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20% e la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute delle imprese italiane deve essere almeno pari alla quota di proprietà dei diritti ed includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano. Le suddette opere devono rispondere ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

3. Il Direttore generale per il cinema provvede, su istanza dell'impresa di produzione audiovisiva italiana presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione dell'opera audiovisiva, al riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria delle opere audiovisive realizzate secondo le previsioni del presente articolo.

4. Nell'istanza, da presentare in via telematica, il legale rappresentante dell'impresa di produzione audiovisiva italiana attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema.

6. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a presentare alla Direzione generale per il Cinema, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito di una copia campione provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva. Il Direttore generale per il Cinema provvede all'emazione del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalità entro i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale per il Cinema.

Art. 7.

Titolarità dei diritti

1. Ai fini dell'ottenimento del credito di imposta, i produttori indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici così come previsto all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre

2013, n. 112. La titolarità dei diritti è soddisfatta nel caso in cui sussistano tutti i requisiti elencati rispettivamente nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. In caso di opera audiovisiva prevalentemente finanziata, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera *l)*, e di opera audiovisiva in coproduzione, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera *m)*:

a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equità e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi;

b) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti devono rispettare criteri di proporzionalità con riferimento all'effettivo investimento finanziario del produttore indipendente rispetto al costo complessivo dell'opera audiovisiva; il credito d'imposta riconosciuto in relazione all'opera specifica, qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima opera, è parte dell'investimento finanziario del produttore indipendente nell'opera audiovisiva;

c) i diritti di elaborazione creativa devono appartenere al produttore indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto finanziario del produttore indipendente e investimento complessivo nell'opera audiovisiva. La quota minima di diritti di elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non può essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. È ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalità e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresì previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o più opere derivate dall'opera audiovisiva.

3. In caso di opera audiovisiva in pre-acquisto, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera *n)*:

a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equità e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi;

b) i diritti di elaborazione creativa possono essere ceduti all'emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall'emittente televisiva e il costo complessivo dell'opera audiovisiva. La quota di diritti di elaborazione creativa, al netto della quota eventualmente riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non può essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva.

È ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalità e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresì previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o più opere derivate dall'opera audiovisiva.

4. In caso di opera audiovisiva in licenza di prodotto, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera *o)*, la detenzione dei diritti primari e secondari e le relative limitazioni temporali devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equità e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

5. Per accedere ai benefici previsti nel presente decreto, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso ammissibili gli accordi fra emittente televisiva e produttore indipendente, diretti a qualificare come diritti primari, come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera *q)*, la totalità dei diritti di sfruttamento dell'opera audiovisiva su tutte le reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI PRODUTTORI INDIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE

Art. 8.

Finalità e requisiti

1. Il credito d'imposta disciplinato nel presente capo è finalizzato al rafforzamento della produzione indipendente di opere audiovisive di nazionalità italiana che soddisfino i requisiti di eleggibilità culturale indicati nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Il credito d'imposta spetta ai produttori indipendenti in relazione ai costi sostenuti per la produzione di opere audiovisive di nazionalità italiana sulle quali detengono diritti ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

3. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa di produzione audiovisiva sostenga sul territorio italiano spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore al 50% del costo eleggibile.

4. Per il requisito previsto al comma precedente possono essere concesse deroghe per ragioni strettamente funzionali alle esigenze narrative dell'opera audiovisiva, previo parere della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del Direttore generale per il cinema.

Art. 9.

Costi eleggibili al credito d'imposta

1. Il credito d'imposta disciplinato nel presente Capo è calcolato percentualmente sulla base del costo eleggibile dell'opera audiovisiva, come definito nel precedente art. 2, comma 1, lettera *k)* e come ulteriormente specificato in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il cinema, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia.

2. Il credito d'imposta è calcolato in base ai costi eleggibili imputabili all'opera audiovisiva e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle la cui tipologia è indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione, vengono computate in misura pari al 100% del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

Art. 10.

Aliquota e massimale

1. Alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 15% del costo eleggibile delle opere audiovisive ammissibili ai benefici previsti nel presente decreto, fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 11.

Produzione associata

1. Nelle produzioni associate fra produttori indipendenti, il credito d'imposta spetta a ciascun produttore indipendente associato, in relazione alle spese di produzione effettivamente sostenute, supportate da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile di ciascuna impresa. Non assumono in alcun caso rilevanza i rimborsi di costi tra i produttori associati.

2. Ai fini dell'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro previsto nel precedente art. 10, per ciascuna impresa audiovisiva indipendente in ciascun periodo d'imposta, nel caso di produzioni associate il credito d'imposta viene attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in proporzione alla quota effettiva di partecipazione.

3. La fruibilità del credito d'imposta in relazione alle spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di partecipazione alla produzione è subordinata al nulla osta, da presentare alla Direzione generale per il cinema con la richiesta preventiva prevista all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, da parte degli altri produttori associati, cui il credito è attribuito ai sensi del precedente comma, nonché all'attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di 3,5 milioni di euro previsto all'art. 10 del presente decreto, al possesso dei requisiti patrimoniali previsti nel precedente all'art. 3, comma 1, e all'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al successivo art. 12, comma 1.

Art. 12.

Procedure per il riconoscimento dei crediti d'imposta alla produzione

1. Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta, i produttori indipendenti devono presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva:

a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007;

b) la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, contenente tra l'altro:

1) la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana;

2) gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella tabella B allegata al presente decreto;

3) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste;

4) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante;

5) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)* del presente decreto;

2. Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la Direzione generale per il cinema comunica al produttore indipendente il riconoscimento o il mancato riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ovvero dell'eleggibilità culturale, debitamente comunicato ai sensi del comma precedente, i produttori indipendenti possono ripresentare la richiesta preventiva non più di una volta.

3. In caso di opera di durata complessiva inferiore o uguale a 220 minuti, entro un anno dalla data di presentazione alla Direzione generale per il cinema della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, il produttore indipendente consegna presso la Direzione generale per il cinema la copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. Il produttore dovrà esibire anche i contratti di acquisizione dei diritti correttamente sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive. In caso di opere di durata complessiva superiore a 220 minuti il termine per la consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell'opera provvista di codice ISAN e della copia del contratto avente data certa con l'emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi è elevato a due anni dalla data di presentazione della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera *b)* del presente articolo. In caso di opera in licenza di prodotto la copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi devono essere consegnati entro 18 mesi dalla data del deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN. In caso di opere di animazione, i termini previsti nel presente comma si intendono estesi di ulteriori 12 mesi.

4. Dalla documentazione prevista nel precedente comma devono potersi evincere in maniera chiara ed univoca:

a) la titolarità dei diritti rispettivamente in capo al produttore indipendente e in capo all'emittente televisiva o al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, in relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e diffusione disponibili come esemplificato nella tabella D allegata;

b) la durata della titolarità dei diritti e il valore economico attribuito a ciascuno di essi.

5. Il produttore indipendente presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della consegna presso la Direzione generale per il Cinema della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e della copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi, aventi data certa, di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.

6. Nella richiesta definitiva deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera audiovisiva:

a) il costo complessivo dell'opera audiovisiva e il costo eleggibile, con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato on-line sul sito della Direzione generale per il cinema;

b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano;

c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;

7. Nel caso di produzioni associate, gli obblighi di presentazione della dichiarazione sostitutiva, della richiesta preventiva e della richiesta definitiva sono a carico di ciascun produttore indipendente associato; è altresì ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, richiesta preventiva e richiesta definitiva sottoscritte da tutti i produttori associati.

8. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la Direzione generale per il cinema comunica al produttore indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del precedente comma 6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10% l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre del 10%.

9. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo precedente comma 8 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera a seguito di apposita richiesta da presentare alla Direzione generale per il cinema contestualmente alla richiesta definitiva di cui al precedente comma 6, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva.

Art. 13.

Fruizione e riconoscimento definitivo del credito

1. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta matura a partire dal mese successivo a quello in cui sono soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed è avvenuto l'effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e del montaggio, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano;

b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. Il definitivo riconoscimento

del credito d'imposta, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, è stabilito con la comunicazione della Direzione Generale per il cinema prevista nell'art. 12, comma 8, del presente decreto.

Art. 14.

Reinvestimento del credito d'imposta

1. Il produttore indipendente beneficiario del credito d'imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva è tenuto a reinvestire l'importo del beneficio entro 24 mesi dalla data di riconoscimento definitivo del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente decreto.

2. Con riferimento al beneficio concesso in relazione alle spese sostenute nel 2014 il produttore indipendente è tenuto a reinvestire il 50% dell'importo del beneficio ottenuto.

3. L'obbligo di reinvestimento può essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente attraverso:

c) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquota del 5% ovvero del 10% rispettivamente per le opere audiovisive prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione;

d) lo sviluppo ovvero la produzione di nuove opere audiovisive di nazionalità italiana;

e) l'accantonamento di utili a voci di riserva di patrimonio netto, vincolate per 3 anni, fatto salvo il loro utilizzo per la copertura di perdite d'esercizio o aumento di capitale sociale ovvero a copertura anche parziale della eventuale perdita d'esercizio rilevata nell'esercizio ovvero negli esercizi sociali in cui il beneficio fiscale è stato iscritto nel bilancio dell'impresa;

f) l'acquisizione di beni, materiali o immateriali, necessari od utili per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive;

g) ulteriori modalità e nei limiti, da definire eventualmente con il provvedimento previsto nel successivo comma 4, coerenti con l'obiettivo del rafforzamento strutturale, economico, finanziario delle imprese audiovisive nazionali.

4. Con provvedimento della Direzione Generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono precisate le modalità tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le relative procedure di verifica.

5. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento comporta la revoca del beneficio nonché l'inibizione del diritto di richiedere credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per 12 mesi decorrenti dal termine di scadenza dell'obbligo di reinvestimento.

Art. 15.

Revoche e decadenze

1. Fatto salvo quanto già previsto in altri articoli del presente decreto, il beneficio del credito d'imposta di cui al presente capo, spettante ai produttori indipendenti, decade ed è revocato qualora non venga riconosciuto all'opera audiovisiva, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana o dell'eleggibilità culturale o nel caso in cui non sussista il requisito di "produttore indipendente" o non venga rispettato il vincolo di territorializzazione delle spese di cui al precedente art. 8, comma 3. In tal caso, si provvede anche al recupero della somma eventualmente e indebitamente già fruita ovvero della somma fruita in misura eccedente all'importo riconosciuto con la comunicazione della Direzione generale per il cinema prevista nel precedente art. 12, comma 8.

2. Il credito d'imposta è revocato all'impresa di produzione alla quale è subentrata altra impresa di produzione. L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le comunicazioni e le istanze di cui all'art. 12 del presente decreto entro trenta giorni dal subentro. In tal caso sono considerati eleggibili, a condizione che sussistano di tutti gli altri requisti previsti nel presente decreto, i soli costi sostenuti in data successiva alla data del subentro con esclusione di eventuali costi riaddebitati dal subentrato al subentrante.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI PRODUTTORI ESECUTIVI IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE DI NAZIONALITÀ NON ITALIANA SU COMMISSIONE ESTERA

Art. 16.

Finalità e requisiti

1. Il credito d'imposta disciplinato dal presente capo è finalizzato al rafforzamento del settore della produzione audiovisiva indipendente attraverso l'attrazione di investimenti esteri sul territorio italiano e alla valorizzazione dei teatri di posa, dei luoghi di ripresa, del patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico nonché dell'immagine dell'Italia all'estero anche a fini turistici.

2. Alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione, di cui all'art. 2 del presente decreto, non in possesso di diritti sull'opera audiovisiva, è concesso un credito d'imposta, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalità diversa da quella italiana, che soddisfino i requisiti di eleggibilità culturale indicati nella tabella B1 allegata al presente decreto, e che utilizzino prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione Europea.

Art. 17.

Aliquote e massimali

1. Il credito d'imposta è concesso in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera fino all'ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art.1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il credito d'imposta è concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva.

Il budget complessivo di produzione dell'opera audiovisivo dovrà essere attestato dall'impresa straniera committente. Sono ammesse le spese sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea, fino a un sesto della suddetta quota del 60%, equivalenti al 10% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva.

Art. 18.

Procedure per il riconoscimento del credito d'imposta

1. Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta, il produttore esecutivo deve presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva:

a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007;

b) la richiesta preventiva di riconoscimento dell'eleggibilità culturale, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, contenente:

1) il piano di lavorazione dell'opera audiovisiva con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo;

2) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera con riferimento alla quota parte gestita dal produttore indipendente;

3) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)* del presente decreto.

Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale, i soggetti interessati possono ripresentare la richiesta preventiva, non più di una volta con riferimento alla medesima opera audiovisiva.

2. Il produttore esecutivo, entro 180 giorni dal termine delle attività, presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima. Non sono ammissibili richieste integrative.

3. La richiesta definitiva deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente e contenere, per ciascuna opera audiovisiva:

a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato on-line nel sito della Direzione generale per il cinema;

b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione sul territorio italiano, nonché di quelle eventualmente sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea;

c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, e quello già utilizzato, nonché la data a partire dalla quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

d) l'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) e della richiesta preventiva;

e) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa di produzione estera committente circa il budget complessivo di produzione dell'opera.

4. I crediti d'imposta sono riconosciuti, previa verifica della Direzione generale per il cinema dell'ammissibilità degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. La Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito.

5. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta previsto nel presente Capo matura a partire dal mese successivo a quello in cui sono congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti:

a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed è avvenuto l'effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e del montaggio, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano;

b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il credito d'imposta teorico spettante.

6. Il credito d'imposta decade qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto il requisito di eleggibilità culturale, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti nel presente capo. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio non spettante e eventualmente già fruito.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 19.

Coperture assicurative

1. A pena di decadenza dai benefici del presente decreto, le imprese devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza delle concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa:

danni alla pellicola o al supporto digitale (negative opera audiovisiva), difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).

Art. 20.

Divieto di cumulo

1. I crediti d'imposta e le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo di produzione dell'opera audiovisiva.

Art. 21.

Disposizioni comuni

1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. I crediti d'imposta sono indicati sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dalla Direzione Generale per il cinema si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla Direzione generale per il cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

6. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la Direzione generale per il cinema concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. La Direzione generale per il cinema acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive previste nel presente decreto nonché le comunicazioni previste nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 1, comma 333 e comma 336, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modificazioni, nonché degli ulteriori limiti di spesa previsti nel presente decreto, la Direzione generale per il cinema comunica:

1. al richiedente, la non fruibilità dell'agevolazione a causa della mancanza della copertura finanziaria;

2. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.

8. La Direzione generale per il cinema comunica la non spettanza dei crediti d'imposta previsti all'art. 1, commi 325-337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni nonché disciplinati nel presente decreto, qualora la medesima impresa abbia indebitamente fruito in precedenza dei crediti d'imposta indicati nel presente comma.

Art. 22.

Decorrenza credito d'imposta ai produttori audiovisivi

1. Il credito d'imposta di cui al capo II spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle spese dei produttori audiovisivi per le quali le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 del presente decreto si sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° gennaio 2014.

Art. 23.

Obbligo inserimento utilizzo credito d'imposta in titoli di testa o di coda

1. È fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera audiovisiva beneficiaria del credito d'imposta di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che l'opera audiovisiva è stata realizzata anche grazie al credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Per le opere audiovisive la cui lavorazione è iniziata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono ammissibili esclusivamente i costi di produzione a carico dell'impresa, effettivamente sostenuti e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito fiscale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014. In relazione a tali opere, il produttore indipendente deve presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007;

b) gli elementi previsti dall'art. 12 del presente decreto ed in particolare:

1) la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, la richiesta di eleggibilità culturale, il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione della qualifica di "produttore indipendente";

2. Esclusivamente per tali opere, nel caso in cui il contratto fra i soggetti di cui alle lettere c, d, e del comma 1 art. 2 del presente decreto e produttore indipendente sia stato già sottoscritto con atto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il requisito concernente la titolarità, da parte dei produttori indipendenti, di diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici, previsto all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, citato in premessa, è soddisfatto nel caso in cui le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, risultino coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente decreto è riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di invio della documentazione prevista al comma 1 del presente articolo.

4. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta definitiva prevista all'art. 12, comma 5, previo deposito della copia campione ai sensi dell'art. 12, comma 3.

5. Per le opere audiovisive o parti di esse di nazionalità diversa da quella italiana e realizzate sul territorio italiano su commissione di produzioni estere, la cui lavorazione è iniziata prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo il 1° gennaio 2014, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *i)* del presente decreto che vogliano beneficiare dei crediti d'imposta, devono presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:

a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), utilizzando lo schema approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) gli elementi previsti dall'art. 18 del presente decreto ed in particolare: la richiesta di eleggibilità culturale, il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione del possesso della qualifica di produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)* del presente decreto. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente decreto è riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione Generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione prevista al comma 5 del presente articolo.

6. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione Generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta definitiva prevista all'art. 18, comma 3.

Art. 25.

Attività di controllo

1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 878

TABELLA A

TIPOLOGIE DI VOCI DI COSTO E CRITERI DI ELEGGIBILITA'

A.1 SOGGETTO E SCENEGGIATURA

A.2 DIREZIONE

A.3 ATTORI PRINCIPALI

A.4 PERSONALE DI PRODUZIONE

A.5 REPARTO REGIA

A.6 MONTAGGIO

A.7 PERSONALE TECNICO

A.8 MAESTRANZE

A.9 PERSONALE ARTISTICO

A.10 COSTUMI

A.11 SCENOGRAFIA

A.12 PREORGANIZZAZIONE

A.13 TEATRI DI POSA E COSTRUZIONI SCENICHE *(*)*
** (ai fini della territorializzazione: 100% dello speso in Italia)*

A.14 INTERNI DAL VERO

A.15 ESTERNI

A.16 MEZZI TECNICI *(*)*
** (ai fini della territorializzazione: 100% dello speso in Italia)*

A.17 TRASPORTI *(*)*
** (ai fini della territorializzazione: 100% dello speso in Italia)*

A.18 SUPPORTI E LAVORAZIONI TECNICHE*(*)*
** (ai fini della territorializzazione: 100% dello speso in Italia)*

A.19 LAVORAZIONI TECNICHE PER ANIMAZIONE

A.20 POST-PRODUZIONE *(*)*
** (ai fini della territorializzazione: 100% dello speso in Italia)*

A.21 MUSICA

A.22 ASSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI *(*)*
** (per la parte imputabile al film; al max 7.5% del costo di produzione totale)*

A.23 SPESE VARIE DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL'OPERA AUDIOVISIVA*(*)*
** (per la parte imputabile al film)*

A.24 SPESE GENERALI *(*)*
** (al max 7.5% del costo di produzione totale; non computabile nel costo eleggibile)*

A.25 ONERI SOCIALI

A.26 PRODUCER FEE *(*)*
** (al max 7.5% del costo di produzione totale; non computabile nel costo eleggibile)*

TABELLA B: Eleggibilità culturale

TABELLA B ART.3, COMMA 3, LETTERA "A", D.M. CREDITO D'IMPOSTA OPERE AUDIOVISIVE REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE OPERE DI FICTION ITALIANE	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratta da opera letteraria o teatrale italiana o europea	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali italiane o europee	15
A.3 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità/carattere italiano o europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea	15
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia (fino al 60% delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia, punti 5; oltre il 60%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene)[1] Ovvero A.4.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura, punti 5; oltre il 40%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene)[2]	10 (5)
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[3]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di artisti audiovisivi italiani o cittadini degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10 (max) 2 punti per a), b), c), e d), 1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	10 (max) 2 punti per a), b), c), e d), 1 punto per e) ed f)
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 40% delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani, punti 2; oltre il 40%, punti 5; soglia minima: 20% delle scene)[4]	5 (2)

[1] Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio.
[2] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio.
[3] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio.
[4] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio.

C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	3
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/2013 n.91 "valore cultura", convertito con modificazioni, dalla legge 7/10/2013, numero 112	

TABELLA B ART.3, COMMA 3, LETTERA "B", D.M. CREDITO D'IMPOSTA OPERE AUDIOVISIVE REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE OPERE DI ANIMAZIONE ITALIANE	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratti da opera letteraria italiana o europea	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico o culturale italiano o europeo	8
A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	8
A.4. Personaggio principale del soggetto o della sceneggiatura italiano o europeo	8
A.5 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva particolarmente appropriato per bambini e giovani	8
A.6 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni.	8
A.7 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[5]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista audiovisivo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (autore delle musiche, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo all'opera audiovisiva di un artista italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE contemporaneo operante in un settore diverso dall'audiovisivo	4
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (storyboard, schizzi)	4

[5] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% del totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/2013 n.91 "valore cultura", convertito con modificazioni, dalla legge 7/10/2013, numero 112	

TABELLA B ART.3, COMMA 3, LETTERA "C", D.M. CREDITO D'IMPOSTA OPERE AUDIOVISIVE REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE DOCUMENTARI ITALIANI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici italiani o europei ovvero A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	15
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee	15
A.3 Soggetto/sceneggiatura orientata a fini didattici o formativi	8
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 40% delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene)[6] Ovvero A.4.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene)[7]	12 (6)
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[8]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di artisti audiovisivi italiani o cittadini degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (a-produttore, b-autore delle musiche, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (direttore della fotografia, scenografo, costumista, montatore, arredatore, capo truccatore, line producer)	14 (max) 2 punti per figura professionale
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno il 50% gg. di girato in esterno)	8
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2

[6] Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il documentario sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[7] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[8] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/2013 n.91 "valore cultura", convertito con modificazioni, dalla legge 7/10/2013, numero 112	

TABELLA B1 ART.3, COMMA 3, LETTERA "A", D.M. CREDITO D'IMPOSTA OPERE AUDIOVISIVE REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE OPERE DI FICTION STRANIERE	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratta da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale, artistico o culturale.	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante una personalità di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale	10
A.4 Personaggi principali del soggetto o della sceneggiatura italiani o europei[9]	10 (4 ; 6)
A.5.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia o in altro paese europeo (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia o in altro paese europeo, punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima: 15% delle scene)[10] Ovvero A.5.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima: 15% delle scene)[11]	15 (6)
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[12]	5
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista audiovisivo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (produttore, regista, sceneggiatore, autore delle musiche)	8 (max) 2 punti per figura professionale
B.2 Presenza di un talento creativo italiani o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (arredatore, art-director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	8 (max) 1 punto per figura professionale
B.3 Presenza di almeno un attore protagonista italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE	2
B.4 Presenza di almeno due attori di supporto italiani o cittadini degli Stati dello spazio economico europeo - SEE	2
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**

[9] La qualifica di personaggio principale è da ricondursi alla sua centralità ed essenzialità rispetto alla tematica trattata dalla sceneggiatura. Sono assegnati 4 punti se almeno 1 di più personaggi principali è italiano o europeo; 6 punti se almeno 2 di più personaggi principali sono italiani o europei; 10 punti se almeno 3 di più personaggi principali sono italiani o europei o se, essendovi solo 1,2,o 3 personaggi principali, questi sono tutti italiani o europei.

[10] Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[11] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

[12] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 20% delle scene contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani, punti 4; oltre il 20%, punti 8)	8 (4)
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/2013 n.91 "valore cultura", convertito con modificazioni, dalla legge 7/10/2013, numero 112	

TABELLA B1 ART.3, COMMA 3, LETTERA "C", D.M. CREDITO D'IMPOSTA OPERE AUDIOVISIVE REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE DOCUMENTARI STRANIERI	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici ovvero A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	16
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche	16
A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene)[13] Ovvero A.3.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene)[14]	12 (6)
A.4 Dialoghi originali o voce narrante girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[15]	16
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista audiovisivo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (a-produttore, b-autore delle musiche, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (max) 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (direttore della fotografia, scenografo, costumista, montatore, arredatore, capo truccatore, line producer)	14 (max) 2 punti per figura professionale
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno il 50% gg. di girato in esterno)	8
C.2 Effetti digitali in Italia	2

[13] Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il documentario sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[14] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
[15] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2 o A.3 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/2013 n.91 "valore cultura", convertito con modificazioni, dalla legge 7/10/2013, numero 112	

TABELLA B1 ART.3, COMMA 3, LETTERA "B", D.M. CREDITO D'IMPOSTA OPERE AUDIOVISIVE REQUISITI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE OPERE DI ANIMAZIONE STRANIERE	
Requisito	**Punti**
BLOCCO A: CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratti da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva orientati alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni.	10
A.5 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva particolarmente appropriato per bambini e giovani	10
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura)[16]	10
TOTALE PUNTEGGIO A	**60**
BLOCCO B: TALENTI CREATIVI	
B.1 Presenza di un artista audiovisivo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (autore delle musiche, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (max) (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (max) (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo all'opera audiovisiva di un artista italiano o cittadino degli Stati dello spazio economico europeo – SEE contemporaneo operante in un settore diverso dall'audiovisivo	4
TOTALE PUNTEGGIO B	**20**
BLOCCO C: PRODUZIONE	
C.1 Pre-produzione in Italia (storyboard, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% del totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2

[16] Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
TOTALE PUNTEGGIO C	**20**
TOTALE GENERALE	**100**
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/2013 n.91 "valore cultura", convertito con modificazioni, dalla legge 7/10/2013, numero 112	

TABELLA C: nazionalità italiana

1. Requisiti per la nazionalità italiana delle opere audiovisive di fiction

E' riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive di fiction che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 70:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale del:

1) regista o la maggior parte dei co-registi; **10 punti**
2) autore del soggetto o la maggioranza degli autori; **8 punti**
3) sceneggiatore o la maggioranza degli sceneggiatori; **10 punti**
4) la maggioranza degli interpreti principali; **8 punti**
5) i tre quarti degli interpreti secondari; **5 punti**
6) l'autore della fotografia; **7 punti**
7) l'autore del montaggio: **7 punti**
8) autore della musica: **7 punti**
9) scenografo: **6 punti**
10) costumista: **6 punti**

b) realizzazione dell'opera sul territorio italiano di almeno il **50%** delle attività: **10 punti**
c) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani. Nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata; **5 punti**
d) almeno il 50% dei componenti della troupe sia soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale; **5 punti**
e) riprese effettuate principalmente in Italia: **2 punti**
f) utilizzo di teatro di posa localizzati in Italia: **2 punti**
g) post produzione principalmente svolta in Italia **2 punti**

Punteggio totale minimo **70/100 punti**

2. Requisiti per la nazionalità italiana delle opere audiovisive di documentario

E' riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive di fiction che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 70:

a) siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale:
    1) il regista o la maggior parte dei co-registi; **17 punti**
    2) l'autore o la maggioranza degli autori del soggetto; **12 punti**
    1) l'autore della fotografia; **12 punti**
    2) l'autore del montaggio; **12 punti**
    3) l'autore della musica; **12 punti**

b) siano realizzate sul territorio italiano almeno il **50 %** delle attività; **15 punti**

c) i dialoghi originali o la voce narrante siano in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'operqa interessata; **5 punti**

d) almeno il 50% dei componenti della troupe sia soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale; **5 punti**

e) riprese integralmente in Italia **5 punti**

f) post produzione integralmente in Italia **5 punti**

Punteggio totale minimo **70/100 punti**

3. Requisiti per la nazionalità italiana delle opere audiovisive di animazione

E' riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive di animazione che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 70:

a) siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale:

1) il regista o la maggior parte dei co-registi; **15 punti**
2) l'autore del soggetto o la maggioranza degli autori; **10 punti**
3) lo sceneggiatore o la maggioranza degli sceneggiatori; **10 punti**
4) autore della grafica; **10 punti**

b) siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, tre fra i seguenti quattro requisiti:

1) la maggioranza dei disegnatori e/o degli storyboardisti; **10 punti**
2) l'autore della musica; **10 punti**
3) supervisore dell'animazione; **10 punti**
4) l'autore del montaggio o del final compositing; **8 punti**

c) i dialoghi originali o la voce narrante siano in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata; **5 punti**

d) almeno il 50% dei componenti della troupe sia soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale; **5 punti**

e) post produzione integralmente in Italia; **7 punti**

Punteggio totale minimo **70/100 punti**

TABELLA D: elenco diritti patrimoniali dell'opera (in capo al produttore)

1) Diritti di elaborazione di carattere creativo:
   (novelization, prequel, sequel, remake, spin-off)
2) Diritti derivati (merchandising, publishing, editing)
3) Diritti di sincronizzazione musicale
4) Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico (in Italia o all'estero):
   a) diritti digitali: su piattaforme distributive con fruizione a richiesta; in streaming o download; electronic sell-through, s-vod, t-vod
   b) diritti All Tv: con qualsiasi segnale; con qualsiasi tecnologia, su qualunque mezzo, con qualunque modalità (lineare o non lineare); free o pay
   c) altri diritti: cinematografici (theatrical, public video, ecc…)

TABELLA D: elenco diritti dell'opera

A. opere prevalentemente finanziate e opere coprodotte

Categoria diritti	Declinazione diritto
1. Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in Italia	Free tv
	Pay tv
	Digitali: electronic sell-through
	Digitali: SVOD
	Digitali: TVOD
	Digitali *(specificare altri)*
	Altri diritti: theatrical
	Altri diritti: home video
	Altri diritti: public video
	Altri diritti (*specificare*)
2. Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero	*Specificare paese/area geografica e tipo di diritto*
	Specificare paese/area geografica e tipo di diritto
	Specificare paese/area geografica e tipo di diritto
3. Diritti di elaborazione creativa	Novelization
	Prequel
	Sequel
	Remake
	Spin-off
	Altri (*specificare*)
4. Diritti derivati	Merchandising
	Publishing

	Editing
	Altri (*specificare*)
	Sub-totale 4
5. Diritti di sincronizzazione musicale	*Specificare*
	Specificare

TABELLA D: elenco diritti patrimoniali dell'opera (in capo al produttore)

B. acquisto/preacquisto

Categoria diritti	**Declinazione diritto**
1. Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in Italia	Free tv
	Pay tv
	Digitali: electronic sell-through
	Digitali: SVOD
	Digitali: TVOD
	Digitali: (*specificare altri*)
	Altri diritti: theatrical
	Altri diritti: home video
	Altri diritti: public video
	Altri diritti: *(specificare altri)*
2. Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero	*Specificare paese/area geografica e tipo di diritto*
	Specificare paese/area geografica e tipo di diritto
	Specificare paese/area geografica e tipo di diritto
3. Diritti di elaborazione creativa	Novelization
	Prequel
	Sequel
	Remake
	spin-off
	specificare altri
4. Diritti derivati	Merchandising
	Publishing
	Editing

	specificare altri
	Sub-totale 4
5. Diritti di sincronizzazione musicale	*Specificare*
	Specificare

15A02190

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2015.

Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)";

Visto il comma 226 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 236 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per una o due annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 235 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entità finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma 235, della legge n. 296 del 2006 ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima legge, nonché alla definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione;

Visto il precedente decreto interministeriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2012, n. 172, con il quale si è proceduto a regolare le posizioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle annualità 2006 e 2007;

Considerato che, relativamente all'anno 2008, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nelle regioni Friuli - Venezia Giulia e Sardegna, è di spettanza regionale, per una quota di 9/10, nella regione Valle d'Aosta e per l'intera quota nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Siciliana;

Considerato che nel nuovo assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si avvale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2008, per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. È approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2008. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.

3. È approvata la tabella C, indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo Dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella D, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le somme dovute all'erario che non trovano copertura sulle quote non sanità della compartecipazione regionale all'IVA spettanti alle singole regioni (colonna 7 tabella *D)* per l'anno 2008 sono recuperate sulle risorse disponibili degli anni successivi.

3. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sulle operazioni di compensazione relative alle annualità successive.

4. Per la regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto è effettuata dalla stessa regione con versamento al cap. 2368 - art. 06 (capo *X)* dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 16 marzo 2015

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
FUMERO

Il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
MARCONI

TABELLA A

Tasse automobilistiche - Eco-incentivi
Riepilogo del minor gettito regionale per i veicoli di nuova immatricolazione
Anni 2006-2007-2008
ANNO 2008

		anno 2008		Totale	
		veicoli interessati (*)	minor gettito regionale	veicoli interessati (*)	Totale spettante alla Regione
1	Abruzzo	23.125	3.326.590,59	23.125	3.326.590,59
2	Basilicata	9.378	1.257.377,81	9.378	1.257.377,81
3	Bolzano	3.270	440.131,93	3.270	440.131,93
4	Calabria	30.069	4.394.245,23	30.069	4.394.245,23
5	Campania	65.805	9.521.440,54	65.805	9.521.440,54
6	Emilia Romagna	62.089	7.860.134,07	62.089	7.860.134,07
8	Lazio	70.211	9.172.686,80	70.211	9.172.686,80
9	Liguria	18.851	2.577.350,03	18.851	2.577.350,03
10	Lombardia	136.274	18.206.867,50	136.274	18.206.867,50
11	Marche	30.301	4.218.362,33	30.301	4.218.362,33
12	Molise	4.297	608.814,56	4.297	608.814,56
13	Piemonte	69.263	9.110.880,79	69.263	9.110.880,79
14	Puglia	53.528	7.054.294,82	53.528	7.054.294,82
16	Sicilia	88.376	11.591.963,67	88.376	11.591.963,67
17	Toscana	48.714	6.802.279,09	48.714	6.802.279,09
18	Trento	5.630	750.429,48	5.630	750.429,48
19	Umbria	16.303	2.104.204,10	16.303	2.104.204,10
20	Valle d'Aosta	2.487	320.131,77	2.487	320.131,77
21	Veneto	74.431	10.728.107,17	74.431	10.728.107,17
	totale	812.402	110.046.292,28	812.402	110.046.292,28

(*) prime immatricolazioni con eco-incentivo

TABELLA B

Tasse automobilistiche 2008
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

Regione beneficiaria	veicoli "euro 0" versamenti	veicoli "euro 0" quota spettante all'Erario	veicoli "euro 1" versamenti	veicoli "euro 1" quota spettante all'Erario	veicoli "euro 2" versamenti	veicoli "euro 2" quota spettante all'Erario	veicoli "euro 3" versamenti	veicoli "euro 3" quota spettante all'Erario	veicoli "euro 4" versamenti	veicoli "euro 4" quota spettante all'Erario	veicoli "euro 5" versamenti	veicoli "euro 5" quota spettante all'Erario	Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
1 Abruzzo	80.645	1.784.216,97	80.501	1.363.157,43	197.511	2.626.862,17	178.200	1.737.164,48	154.533	798.466,00	115	3.630,94	691.505	8.313.497,99
2 Basilicata	40.526	737.651,17	32.200	518.508,50	73.620	934.419,70	58.334	546.165,15	39.425	186.831,99	31	958,47	244.136	2.924.534,98
3 Bolzano	16.775	490.016,99	26.070	521.757,48	72.474	1.184.766,54	57.773	844.279,47	66.413	647.120,76	53	2.674,17	239.558	3.690.615,41
4 Calabria	96.124	1.783.025,42	75.660	1.210.091,17	185.975	2.344.284,74	165.374	1.495.936,94	137.848	501.704,46	104	4.274,20	661.085	7.339.316,93
5 Campania	249.313	4.837.229,48	246.532	3.960.757,85	616.998	7.885.496,18	479.686	4.453.540,55	367.055	1.781.226,70	277	10.919,80	1.959.861	22.929.170,56
6 Emilia Romagna	223.206	5.439.896,48	254.710	4.376.466,30	683.927	9.516.501,76	658.098	7.154.152,24	752.407	5.427.064,83	972	36.797,25	2.573.320	31.950.878,86
8 Lazio	222.252	4.850.837,67	292.525	4.659.993,17	823.804	10.046.413,11	834.323	7.963.208,48	1.526.459	9.598.375,29	1.814	58.894,95	3.701.177	37.177.722,67
9 Liguria	79.006	1.629.937,35	112.132	1.513.036,24	236.286	2.843.068,75	219.413	2.022.112,60	208.920	1.111.300,52	214	8.292,80	855.971	9.127.748,26
10 Lombardia	210.479	5.625.453,19	408.795	7.523.842,86	1.305.558	18.886.666,33	1.343.667	15.265.980,10	1.580.374	15.818.448,27	5.355	200.000,31	4.854.228	63.320.391,06
11 Marche	93.410	2.138.000,53	98.785	1.687.066,99	247.017	3.363.284,06	211.763	2.344.884,65	199.379	1.222.528,63	224	7.868,79	850.578	10.763.633,65
12 Molise	23.134	480.610,13	18.943	326.759,96	44.449	615.695,94	35.603	374.408,97	26.986	129.038,28	20	592,02	149.135	1.927.105,30
13 Piemonte	200.359	5.151.382,80	200.297	3.741.502,95	671.885	8.927.137,34	665.819	7.002.886,66	737.880	5.061.080,22	818	34.893,21	2.477.058	29.918.883,18
14 Puglia	268.732	4.828.760,51	235.490	3.541.989,44	520.525	6.453.153,94	410.263	3.787.598,29	312.551	1.409.544,30	232	7.527,15	1.747.793	20.028.573,63
16 Sicilia	285.658	5.100.936,42	244.433	3.701.219,75	564.543	6.583.553,24	466.532	3.819.173,01	365.014	1.189.382,58	218	7.171,11	1.926.398	20.401.436,11
17 Toscana	150.047	3.694.142,43	176.379	2.889.425,73	504.144	6.678.440,17	570.760	5.754.812,00	693.408	4.263.789,98	1.068	38.203,68	2.095.806	23.318.813,99
18 Trento	22.031	515.563,24	25.375	465.472,35	79.379	1.130.657,28	75.239	902.133,77	86.489	604.139,25	129	5.834,67	288.642	3.623.800,56
19 Umbria	62.262	1.304.055,47	52.702	891.641,60	145.682	1.911.777,78	129.735	1.347.355,57	125.518	703.807,23	168	4.601,43	516.067	6.163.239,08
20 Valle d'Aosta	6.027	153.393,86	6.027	122.556,82	21.155	298.996,64	34.871	442.937,65	159.080	1.256.512,89	78	2.391,66	227.238	2.276.789,52
21 Veneto	211.416	5.686.513,59	251.774	5.178.546,75	736.799	11.968.634,15	653.078	9.000.534,32	696.280	7.379.024,32	1.209	67.300,90	2.550.556	39.280.554,03
totale	2.541.402	56.231.623,70	2.839.330	48.193.793,34	7.731.731	104.199.809,82	7.248.531	76.259.264,90	8.236.019	59.089.386,50	13.099	502.827,51	28.610.112	344.476.705,77

TABELLA C

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2008

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario	Somme spettanti all'Erario (saldo 9/10 per Valle d'Aosta)
		(a)	(b)	(b) - (a)	(b) - (a)
1	Abruzzo	3.326.590,59	8.313.497,99	4.986.907,40	4.986.907,40
2	Basilicata	1.257.377,81	2.924.534,98	1.667.157,17	1.667.157,17
3	Bolzano	440.131,93	3.690.615,41	3.250.483,48	3.250.483,48
4	Calabria	4.394.245,23	7.339.316,93	2.945.071,70	2.945.071,70
5	Campania	9.521.440,54	22.929.170,56	13.407.730,02	13.407.730,02
6	Emilia Romagna	7.860.134,07	31.950.878,86	24.090.744,79	24.090.744,79
8	Lazio	9.172.686,80	37.177.722,67	28.005.035,87	28.005.035,87
9	Liguria	2.577.350,03	9.127.748,26	6.550.398,23	6.550.398,23
10	Lombardia	18.206.867,50	63.320.391,06	45.113.523,56	45.113.523,56
11	Marche	4.218.362,33	10.763.633,65	6.545.271,32	6.545.271,32
12	Molise	608.814,56	1.927.105,30	1.318.290,74	1.318.290,74
13	Piemonte	9.110.880,79	29.918.883,18	20.808.002,39	20.808.002,39
14	Puglia	7.054.294,82	20.028.573,63	12.974.278,81	12.974.278,81
16	Sicilia	11.591.963,67	20.401.436,11	8.809.472,44	8.809.472,44
17	Toscana	6.802.279,09	23.318.813,99	16.516.534,90	16.516.534,90
18	Trento	750.429,48	3.623.800,56	2.873.371,08	2.873.371,08
19	Umbria	2.104.204,10	6.163.239,08	4.059.034,98	4.059.034,98
20	Valle d'Aosta	320.131,77	2.276.789,52	1.956.657,75	1.760.991,98
21	Veneto	10.728.107,17	39.280.554,03	28.552.446,86	28.552.446,86
	totale	**110.046.292,28**	**344.476.705,77**	**234.430.413,49**	**234.234.747,72**

Tabella D

REGOLAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - ANNO 2008

	REGIONI	Somme spettanti all'Erario	Versamento all'entrata del bilancio statale (*)	CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF-DIPARTIMENTO RGS SUI QUALI EFFETTUARE LE REGOLAZIONI				
				Imputazione al cap. 2790	Imputazione al Cap. 2862			
					Somme spettanti all'Erario anno 2008	Quota non sanità anno 2008 spettante alle Regioni	Saldo da erogare alle Regioni al netto delle somme spettanti all'Erario	Somme a debito delle Regioni
		1	2	3	4=1	5	6=5-4>0	7=5-4<0
1	Abruzzo	4.986.907,40	-	-	4.986.907,40	7.695.777,00	2.708.869,60	-
2	Basilicata	1.667.157,17	-	-	1.667.157,17	2.859.438,00	1.192.280,83	-
3	Bolzano	3.250.483,48	-	3.250.483,48	-			
4	Calabria	2.945.071,70	-	-	2.945.071,70	11.773.715,00	8.828.643,30	-
5	Campania	13.407.730,02	-	-	13.407.730,02	16.161.848,00	2.754.117,98	-
6	Emilia Romagna	24.090.744,79	-	-	24.090.744,79	40.037.729,00	15.946.984,21	-
7	Lazio	28.005.035,87	-	-	28.005.035,87	37.201.367,00	9.196.331,13	-
8	Liguria	6.550.398,23	-	-	6.550.398,23	12.374.524,00	5.824.125,77	-
9	Lombardia	45.113.523,56	-	-	45.113.523,56	106.233.959,00	61.120.435,44	-
10	Marche	6.545.271,32	-	-	6.545.271,32	9.582.646,00	3.037.374,68	-
11	Molise	1.318.290,74	-	-	1.318.290,74	1.745.379,00	427.088,26	-
12	Piemonte	20.808.002,39	-	-	20.808.002,39	43.447.856,00	22.639.853,61	-
13	Puglia	12.974.278,81	-	-	12.974.278,81	9.142.562,00	-	3.831.716,81
14	Sicilia	8.809.472,44	8.809.472,44	-	-			
15	Toscana	16.516.534,90	-	-	16.516.534,90	18.783.776,00	2.267.241,10	-
16	Trento	2.873.371,08	-	2.873.371,08	-			
17	Umbria	4.059.034,98	-	-	4.059.034,98	2.838.482,00	-	1.220.552,98
18	Valle d'Aosta	1.760.991,98	-	1.760.991,98	-			
19	Veneto	28.552.446,86	-	-	28.552.446,86	43.110.615,00	14.558.168,14	-
	Totali	**234.234.747,72**	**8.809.472,44**	**7.884.846,54**	**217.540.428,74**	**362.989.673,00**	**150.501.514,05**	**5.052.269,79**

(*) o, in subordine, riduzione delle somme iscritte sul cap. 2700/MEF ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente provvedimento

15A02186

DECRETO 16 marzo 2015.

Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)";

Visto il comma 226 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 236 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per una o due annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 235 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entità finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma 235, della legge n. 296 del 2006 ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima legge, nonché alla definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione;

Visto il precedente decreto interministeriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2012, n. 172, con il quale si è proceduto a regolare le

posizioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle annualità 2006 e 2007;

Considerato che, relativamente all'anno 2009, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nelle regioni Friuli - Venezia Giulia e Sardegna, è di spettanza regionale, per una quota di 9/10, nella regione Valle d'Aosta e per l'intera quota nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Siciliana;

Considerato che nel nuovo assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si avvale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2009, per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. È approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2009. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.

3. È approvata la tabella C, indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo Dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella D, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le somme dovute all'erario che non trovano copertura sulle quote non sanità della compartecipazione regionale all'IVA spettanti alle singole regioni (colonna 7 tabella *D)* per l'anno 2009 sono recuperate sulle risorse disponibili degli anni successivi.

3. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sulle operazioni di compensazione relative alle annualità successive.

4. Per la regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto è effettuata dalla stessa regione con versamento al cap. 2368 - art. 06 (capo *X)* dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 16 marzo 2015

Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il capo del Dipartimento
per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
FUMERO

Il capo del Dipartimento
della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri
MARCONI

TABELLA A

Tasse automobilistiche - Eco-incentivi
Riepilogo del minor gettito regionale per i veicoli di nuova immatricolazione
Anni 2006-2007-2008-2009
ANNO 2009

		anno 2009		Totale	
		veicoli interessati (*)	minor gettito regionale	veicoli interessati (*)	Totale spettante alla Regione
1	Abruzzo	14.677	2.120.782,75	14.677	2.120.782,75
2	Basilicata	6.162	822.741,99	6.162	822.741,99
3	Bolzano	1.995	238.181,80	1.995	238.181,80
4	Calabria	18.802	2.758.039,51	18.802	2.758.039,51
5	Campania	38.848	5.647.064,00	38.848	5.647.064,00
6	Emilia Romagna	39.428	4.965.172,10	39.428	4.965.172,10
8	Lazio	40.815	5.305.907,94	40.815	5.305.907,94
9	Liguria	11.215	1.532.593,28	11.215	1.532.593,28
10	Lombardia	83.152	10.615.044,69	83.152	10.615.044,69
11	Marche	19.639	2.731.957,44	19.639	2.731.957,44
12	Molise	2.834	401.919,31	2.834	401.919,31
13	Piemonte	43.369	5.477.264,51	43.369	5.477.264,51
14	Puglia	34.314	4.519.778,66	34.314	4.519.778,66
16	Sicilia	55.143	7.240.316,53	55.143	7.240.316,53
17	Toscana	29.296	3.718.876,36	29.296	3.718.876,36
18	Trento	3.191	415.560,42	3.191	415.560,42
19	Umbria	10.427	1.342.381,09	10.427	1.342.381,09
20	Valle d'Aosta	1.607	205.980,80	1.607	205.980,80
21	Veneto	45.753	6.525.433,31	45.753	6.525.433,31
	totale	500.667	66.584.996,49	500.667	66.584.996,49

(*) prime immatricolazioni con eco-incentivo

TABELLA B

Tasse automobilistiche 2009
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5"			
Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
1 Abruzzo	60.768	1.345.860,84	60.698	1.034.543,17	161.514	2.141.942,31	159.435	1.482.568,16	172.628	811.363,86	5.049	51.148,40	620.092	6.867.426,74
2 Basilicata	34.912	637.924,19	29.520	470.413,49	71.983	905.487,21	61.298	558.450,74	53.732	229.643,22	1.487	13.867,50	252.932	2.815.786,35
3 Bolzano	12.675	378.991,65	21.517	434.194,97	65.713	1.074.102,44	59.450	840.904,42	83.437	888.425,58	2.860	64.841,85	245.652	3.681.460,91
4 Calabria	78.918	1.452.511,70	63.478	1.006.427,04	164.127	2.042.665,34	157.694	1.389.639,41	169.313	567.138,06	4.443	43.950,42	637.973	6.502.331,97
5 Campania	207.597	4.009.457,62	212.876	3.375.418,58	578.732	7.302.048,00	504.698	4.400.005,93	482.396	2.016.121,68	11.715	146.140,72	1.998.014	21.249.192,53
6 Emilia Romagna	177.419	4.379.111,38	198.822	3.472.361,36	570.018	7.928.319,41	611.321	6.293.313,03	848.492	5.677.835,67	29.796	398.308,14	2.435.868	28.149.248,99
8 Lazio	176.663	3.890.810,53	224.881	3.641.663,08	693.582	8.388.830,39	730.198	6.427.969,21	1.579.736	9.717.699,00	77.487	866.921,28	3.482.547	32.933.893,49
9 Liguria	68.283	1.407.340,44	94.670	1.275.453,68	209.613	2.477.826,81	232.892	1.885.023,37	244.534	1.229.728,52	7.145	96.486,16	857.137	8.371.858,98
10 Lombardia	221.626	6.092.541,62	362.655	6.664.756,86	1.202.657	17.320.544,01	1.360.491	14.574.535,81	1.897.647	17.296.169,07	89.945	1.913.235,12	5.135.021	63.861.782,49
11 Marche	79.643	1.832.681,27	86.267	1.463.354,57	224.595	3.034.168,84	213.268	2.222.299,70	243.842	1.313.872,48	9.480	88.744,55	857.095	9.955.121,41
12 Molise	19.906	416.725,34	16.935	290.928,07	41.512	571.679,64	36.244	372.892,08	34.503	145.864,62	916	8.067,48	150.016	1.806.157,23
13 Piemonte	171.855	4.449.280,67	166.669	3.128.823,90	576.267	7.579.927,33	636.143	6.381.556,97	813.876	5.527.486,17	29.348	464.762,49	2.394.158	27.531.837,53
14 Puglia	208.710	3.725.529,54	186.129	2.799.681,40	449.010	5.519.143,65	385.346	3.418.019,62	376.153	1.504.997,85	9.054	99.355,80	1.614.402	17.066.727,86
16 Sicilia	242.656	4.329.373,25	214.599	3.225.648,85	522.725	6.062.739,94	479.304	3.736.520,95	465.901	1.391.018,61	10.587	101.063,76	1.935.772	18.846.365,36
17 Toscana	136.222	3.436.946,29	156.292	2.554.910,34	450.156	5.872.908,27	567.497	5.246.630,33	803.180	4.742.710,54	32.971	479.438,86	2.146.318	22.333.544,63
18 Trento	17.374	409.785,42	20.821	378.480,81	69.656	982.796,55	73.957	850.294,81	101.056	678.261,36	3.328	52.354,65	286.192	3.351.973,60
19 Umbria	49.667	1.043.907,84	41.736	712.225,31	122.803	1.612.656,86	119.807	1.193.693,01	144.295	733.139,25	5.383	52.598,46	483.691	5.348.220,73
20 Valle d'Aosta	5.187	129.943,05	5.083	104.023,14	18.576	262.671,90	23.134	264.509,14	162.089	1.180.613,16	11.534	165.314,79	225.603	2.107.075,18
21 Veneto	174.805	4.663.156,02	214.260	4.401.635,24	665.486	10.732.446,98	647.982	8.488.855,47	834.176	7.948.601,94	29.149	645.482,30	2.565.858	36.880.177,95
totale	2.144.886	48.031.878,66	2.377.908	40.434.943,86	6.858.725	91.812.905,88	7.060.159	70.027.682,16	9.510.986	63.600.690,64	371.677	5.752.082,73	28.324.341	319.660.183,93

TABELLA C

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2009

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario	Somme spettanti all'Erario (saldo 9/10 per Valle d'Aosta)
		(a)	(b)	(b) - (a)	(b) - (a)
1	Abruzzo	2.120.782,75	6.867.426,74	4.746.643,99	4.746.643,99
2	Basilicata	822.741,99	2.815.786,35	1.993.044,36	1.993.044,36
3	Bolzano	238.181,80	3.681.460,91	3.443.279,11	3.443.279,11
4	Calabria	2.758.039,51	6.502.331,97	3.744.292,46	3.744.292,46
5	Campania	5.647.064,00	21.249.192,53	15.602.128,53	15.602.128,53
6	Emilia Romagna	4.965.172,10	28.149.248,99	23.184.076,89	23.184.076,89
8	Lazio	5.305.907,94	32.933.893,49	27.627.985,55	27.627.985,55
9	Liguria	1.532.593,28	8.371.858,98	6.839.265,70	6.839.265,70
10	Lombardia	10.615.044,69	63.861.782,49	53.246.737,80	53.246.737,80
11	Marche	2.731.957,44	9.955.121,41	7.223.163,97	7.223.163,97
12	Molise	401.919,31	1.806.157,23	1.404.237,92	1.404.237,92
13	Piemonte	5.477.264,51	27.531.837,53	22.054.573,02	22.054.573,02
14	Puglia	4.519.778,66	17.066.727,86	12.546.949,20	12.546.949,20
16	Sicilia	7.240.316,53	18.846.365,36	11.606.048,83	11.606.048,83
17	Toscana	3.718.876,36	22.333.544,63	18.614.668,27	18.614.668,27
18	Trento	415.560,42	3.351.973,60	2.936.413,18	2.936.413,18
19	Umbria	1.342.381,09	5.348.220,73	4.005.839,64	4.005.839,64
20	Valle d'Aosta	205.980,80	2.107.075,18	1.901.094,38	1.710.984,94
21	Veneto	6.525.433,31	36.880.177,95	30.354.744,64	30.354.744,64
	totale	**66.584.996,49**	**319.660.183,93**	**253.075.187,44**	**252.885.078,00**

Tabella D

REGOLAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - ANNO 2009

	REGIONI	Somme spettanti all'Erario	Versamento all'entrata del bilancio statale (*)	CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF-DIPARTIMENTO RGS SUI QUALI EFFETTUARE LE REGOLAZIONI				
				Imputazione al cap. 2790	Imputazione al Cap. 2862			
					Somme spettanti all'Erario anno 2009	Quota non sanità anno 2009 spettante alle Regioni	Saldo da erogare alle Regioni al netto delle somme spettanti all'Erario	Somme a debito delle Regioni
		1	2	3	4=1	5	6=5-4>0	7=5-4<0
1	Abruzzo	4.746.643,99	-	-	4.746.643,99	2.231.452,00	-	2.515.191,99
2	Basilicata	1.993.044,36	-	-	1.993.044,36	1.367.310,00	-	625.734,36
3	Bolzano	3.443.279,11	-	3.443.279,11	-			
4	Calabria	3.744.292,46	-	-	3.744.292,46	4.212.012,00	467.719,54	-
5	Campania	15.602.128,53	-	-	15.602.128,53	10.383.059,00	-	5.219.069,53
6	Emilia Romagna	23.184.076,89	-	-	23.184.076,89	21.662.894,00	-	1.521.182,89
7	Lazio	27.627.985,55	-	-	27.627.985,55	97.582.683,00	69.954.697,45	-
8	Liguria	6.839.265,70	-	-	6.839.265,70	5.192.838,00	-	1.646.427,70
9	Lombardia	53.246.737,80	-	-	53.246.737,80	117.530.355,00	64.283.617,20	-
10	Marche	7.223.163,97	-	-	7.223.163,97	386.230,00	-	6.836.933,97
11	Molise	1.404.237,92	-	-	1.404.237,92	208.651,00	-	1.195.586,92
12	Piemonte	22.054.573,02	-	-	22.054.573,02	42.602.694,00	20.548.120,98	-
13	Puglia	12.546.949,20	-	-	12.546.949,20	732.107,00	-	11.814.842,20
14	Sicilia	11.606.048,83	11.606.048,83	-	-			
15	Toscana	18.614.668,27	-	-	18.614.668,27	15.887.749,00	-	2.726.919,27
16	Trento	2.936.413,18	-	2.936.413,18	-			
17	Umbria	4.005.839,64	-	-	4.005.839,64	565.135,00	-	3.440.704,64
18	Valle d'Aosta	1.710.984,94	-	1.710.984,94	-			
19	Veneto	30.354.744,64	-	-	30.354.744,64	50.404.454,00	20.049.709,36	-
	Totali	**252.885.078,00**	**11.606.048,83**	**8.090.677,23**	**233.188.351,94**	**370.949.623,00**	**175.303.864,53**	**37.542.593,47**

(*) o, in subordine, riduzione delle somme iscritte sul cap. 2700/MEF ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente provvedimento

15A02187

DECRETO 16 marzo 2015.

Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)";

Visto il comma 226 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 236 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per una o due annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 235 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entità finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma 235, della legge n. 296 del 2006 ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima legge, nonché alla definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione;

Visto il precedente decreto interministeriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2012, n. 172, con il quale si è proceduto a regolare le posizioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle annualità 2006 e 2007;

Considerato che, per l'anno 2010, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nella regione Friuli - Venezia Giulia, è di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella regione Sardegna, e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

Considerato che nel nuovo assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si avvale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2010, per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. È approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2010. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.

3. È approvata la tabella C, indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo Dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella D, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le somme dovute all'erario che non trovano copertura sulle quote non sanità della compartecipazione regionale all'IVA spettanti alle singole regioni (colonna 7 tabella *D)* per l'anno 2010 sono recuperate sulle risorse disponibili degli anni successivi.

3. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sulle operazioni di compensazione relative alle annualità successive.

4. Per la regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto è effettuata dalla stessa regione con versamento al cap. 2368 - art. 06 (capo *X)* dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'Erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 16 marzo 2015

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
FUMERO

Il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
MARCONI

TABELLA A

Tasse automobilistiche - Eco-incentivi
Riepilogo del minor gettito regionale per i veicoli di nuova immatricolazione
Anni 2006-2007-2008-2009-2010
ANNO 2010

		anno 2010		Totale	
		veicoli interessati (*)	minor gettito regionale	veicoli interessati (*)	Totale spettante alla Regione
1	Abruzzo	5.156	746.885,68	5.156	746.885,68
2	Basilicata	2.293	310.093,56	2.293	310.093,56
3	Bolzano	471	57.007,19	471	57.007,19
4	Calabria	6.934	1.032.174,89	6.934	1.032.174,89
5	Campania	13.987	2.048.368,05	13.987	2.048.368,05
6	Emilia Romagna	9.890	1.250.804,79	9.890	1.250.804,79
8	Lazio	11.253	1.471.621,82	11.253	1.471.621,82
9	Liguria	2.949	371.281,17	2.949	371.281,17
10	Lombardia	16.448	2.093.401,53	16.448	2.093.401,53
11	Marche	6.363	886.729,82	6.363	886.729,82
12	Molise	1.066	153.510,29	1.066	153.510,29
13	Piemonte	8.579	1.095.520,34	8.579	1.095.520,34
14	Puglia	12.637	1.686.388,20	12.637	1.686.388,20
15	Sardegna	4.138	547.133,87	4.138	547.133,87
16	Sicilia	19.649	2.612.818,87	19.649	2.612.818,87
17	Toscana	6.954	881.936,92	6.954	881.936,92
18	Trento	647	83.320,82	647	83.320,82
19	Umbria	3.330	429.388,81	3.330	429.388,81
20	Valle d'Aosta	449	58.422,87	449	58.422,87
21	Veneto	12.450	1.787.400,37	12.450	1.787.400,37
	totale	145.643	19.604.209,86	145.643	19.604.209,86

(*) prime immatricolazioni con eco-incentivo

TABELLA B

Tasse automobilistiche 2010
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"			
Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
1 Abruzzo	56.894	1.287.347,91	59.807	990.387,29	158.734	2.082.124,89	176.919	1.582.616,25	223.109	952.259,10	19.535	164.915,96	694.998	7.059.651,40
2 Basilicata	31.923	587.632,22	26.879	421.770,43	68.905	856.184,12	63.986	569.148,45	67.413	266.796,51	4.774	40.169,31	263.880	2.741.701,04
3 Bolzano	12.003	320.304,24	19.137	348.309,11	60.758	909.097,83	62.739	782.958,68	96.028	939.760,08	10.538	179.396,32	261.203	3.479.826,26
4 Calabria	68.740	1.262.191,62	57.114	900.003,42	155.368	1.920.256,73	162.928	1.403.138,53	206.853	638.013,10	15.253	127.105,62	666.256	6.250.709,02
5 Campania	173.777	3.337.786,26	178.871	2.807.658,74	522.808	6.533.191,92	518.188	4.315.292,39	576.581	2.111.238,96	41.992	395.955,64	2.012.217	19.501.123,91
6 Emilia Romagna	168.273	4.252.327,95	179.490	3.159.609,13	518.853	7.215.902,61	632.000	6.212.992,77	983.548	6.025.239,12	104.145	1.257.743,55	2.586.309	28.123.815,13
8 Lazio	163.985	3.714.419,34	202.805	3.300.069,22	636.285	7.605.436,72	770.773	6.345.781,31	1.589.091	8.806.649,40	278.553	2.614.898,37	3.641.492	32.387.254,36
9 Liguria	57.386	1.142.443,40	79.047	1.074.152,01	183.649	2.125.655,41	241.374	1.749.543,56	266.001	1.263.445,00	25.935	254.393,00	853.392	7.609.632,38
10 Lombardia	172.857	4.793.155,35	270.680	4.993.004,66	905.531	12.993.841,32	1.177.121	11.945.542,23	1.848.122	15.781.342,71	270.615	4.622.122,89	4.644.926	55.129.009,16
11 Marche	67.022	1.561.323,85	74.054	1.253.650,15	198.123	2.666.548,81	212.099	2.104.426,72	277.305	1.356.895,76	28.319	256.600,95	856.922	9.199.446,24
12 Molise	17.079	357.548,30	14.909	254.999,86	38.038	520.917,73	35.996	359.792,79	40.413	164.963,82	2.804	22.603,02	149.239	1.680.825,52
13 Piemonte	160.144	4.229.015,45	147.964	2.814.324,00	502.352	6.571.452,66	642.821	6.159.576,69	931.893	5.973.615,90	102.450	1.296.769,92	2.487.624	27.044.754,62
14 Puglia	191.654	3.457.207,16	178.324	2.616.221,16	448.517	5.439.029,27	433.655	3.717.451,13	487.642	1.812.993,09	33.701	294.252,87	1.773.493	17.337.154,68
15 Sardegna	44.729	846.493,28	45.331	675.374,70	154.820	1.800.713,44	174.579	1.410.774,71	236.844	582.244,08	17.470	109.898,97	673.773	5.425.499,18
16 Sicilia	206.325	3.705.122,38	186.702	2.805.884,52	476.923	5.496.003,60	487.696	3.655.544,85	550.069	1.504.534,74	42.447	282.360,36	1.950.162	17.449.450,45
17 Toscana	125.409	3.245.564,19	133.782	2.252.467,62	389.432	5.044.839,00	562.207	5.056.588,64	885.914	4.845.677,58	134.730	1.376.772,36	2.231.474	21.821.909,39
18 Trento	17.040	411.261,79	18.388	333.704,07	62.131	874.306,98	75.926	842.938,85	115.613	758.821,86	14.160	159.610,41	303.258	3.380.643,96
19 Umbria	47.378	1.017.401,02	40.324	681.976,81	117.631	1.541.443,51	127.819	1.232.506,97	176.800	822.067,98	17.595	152.379,96	527.547	5.447.776,25
20 Valle d'Aosta	4.797	120.094,91	4.341	89.645,63	16.203	228.122,59	20.886	224.342,02	146.995	988.528,29	29.728	373.906,50	222.950	2.024.639,94
21 Veneto	153.979	4.126.285,47	187.355	3.861.479,29	611.165	9.849.808,68	664.021	8.368.659,40	964.218	8.268.772,18	99.517	1.830.939,48	2.680.255	36.305.944,50
totale	1.941.394	43.774.926,09	2.105.304	35.634.691,82	6.226.226	82.274.877,82	7.243.733	68.039.616,94	10.670.452	63.863.859,26	1.294.261	15.812.795,46	29.481.370	309.400.767,39

TABELLA C

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2010

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario	Somme spettanti all'Erario (saldo 7/10 per Sardegna)
		(a)	(b)	(b) - (a)	(b) - (a)
1	Abruzzo	746.885,68	7.059.651,40	6.312.765,72	6.312.765,72
2	Basilicata	310.093,56	2.741.701,04	2.431.607,48	2.431.607,48
3	Bolzano	57.007,19	3.479.826,26	3.422.819,07	3.422.819,07
4	Calabria	1.032.174,89	6.250.709,02	5.218.534,13	5.218.534,13
5	Campania	2.048.368,05	19.501.123,91	17.452.755,86	17.452.755,86
6	Emilia Romagna	1.250.804,79	28.123.815,13	26.873.010,34	26.873.010,34
8	Lazio	1.471.621,82	32.387.254,36	30.915.632,54	30.915.632,54
9	Liguria	371.281,17	7.609.632,38	7.238.351,21	7.238.351,21
10	Lombardia	2.093.401,53	55.129.009,16	53.035.607,63	53.035.607,63
11	Marche	886.729,82	9.199.446,24	8.312.716,42	8.312.716,42
12	Molise	153.510,29	1.680.825,52	1.527.315,23	1.527.315,23
13	Piemonte	1.095.520,34	27.044.754,62	25.949.234,28	25.949.234,28
14	Puglia	1.686.388,20	17.337.154,68	15.650.766,48	15.650.766,48
15	Sardegna	547.133,87	5.425.499,18	4.878.365,31	3.414.855,72
16	Sicilia	2.612.818,87	17.449.450,45	14.836.631,58	14.836.631,58
17	Toscana	881.936,92	21.821.909,39	20.939.972,47	20.939.972,47
18	Trento	83.320,82	3.380.643,96	3.297.323,14	3.297.323,14
19	Umbria	429.388,81	5.447.776,25	5.018.387,44	5.018.387,44
20	Valle d'Aosta	58.422,87	2.024.639,94	1.966.217,07	1.966.217,07
21	Veneto	1.787.400,37	36.305.944,50	34.518.544,13	34.518.544,13
	totale	**19.604.209,86**	**309.400.767,39**	**289.796.557,53**	**288.333.047,94**

Tabella D

REGOLAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - ANNO 2010

	REGIONI	Somme spettanti all'Erario	Versamento all'entrata del bilancio statale (*)	CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF-DIPARTIMENTO RGS SUI QUALI EFFETTUARE LE REGOLAZIONI				
				Imputazione al cap. 2790	Imputazione al Cap. 2862			
					Somme spettanti all'Erario anno 2010	Quota non sanità anno 2010 spettante alle Regioni	Saldo da erogare alle Regioni al netto delle somme spettanti all'Erario	Somme a debito delle Regioni
		1	2	3	4=1	5	6=5-4>0	7=5-4<0
1	Abruzzo	6.312.765,72	-	-	6.312.765,72	9.352.090,00	3.039.324,28	-
2	Basilicata	2.431.607,48	-	-	2.431.607,48	4.715.927,00	2.284.319,52	-
3	Bolzano	3.422.819,07	-	3.422.819,07	-			
4	Calabria	5.218.534,13	-	-	5.218.534,13	16.322.246,00	11.103.711,87	-
5	Campania	17.452.755,86	-	-	17.452.755,86	28.404.223,00	10.951.467,14	-
6	Emilia Romagna	26.873.010,34	-	-	26.873.010,34	38.713.622,00	11.840.611,66	-
7	Lazio	30.915.632,54	-	-	30.915.632,54	50.140.109,00	19.224.476,46	-
8	Liguria	7.238.351,21	-	-	7.238.351,21	11.900.715,00	4.662.363,79	-
9	Lombardia	53.035.607,63	-	-	53.035.607,63	78.881.923,00	25.846.315,37	-
10	Marche	8.312.716,42	-	-	8.312.716,42	8.440.525,00	127.808,58	-
11	Molise	1.527.315,23	-	-	1.527.315,23	2.088.590,00	561.274,77	-
12	Piemonte	25.949.234,28	-	-	25.949.234,28	37.928.306,00	11.979.071,72	-
13	Puglia	15.650.766,48	-	-	15.650.766,48	18.699.860,00	3.049.093,52	-
14	Sardegna	3.414.855,72		3.414.855,72	-			
15	Sicilia	14.836.631,58	14.836.631,58	-	-			
16	Toscana	20.939.972,47	-	-	20.939.972,47	32.186.548,00	11.246.575,53	-
17	Trento	3.297.323,14	-	3.297.323,14	-			
18	Umbria	5.018.387,44	-	-	5.018.387,44	4.175.245,00	-	843.142,44
19	Valle d'Aosta	1.966.217,07	-	1.966.217,07	-			
20	Veneto	34.518.544,13	-	-	34.518.544,13	30.183.116,00	-	4.335.428,13
	Totali	**288.333.047,94**	**14.836.631,58**	**12.101.215,00**	**261.395.201,36**	**372.133.045,00**	**115.916.414,21**	**5.178.570,57**

(*) o, in subordine, riduzione delle somme iscritte sul cap. 2700/MEF ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente provvedimento

15A02188

DECRETO 16 marzo 2015.

Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI TERRESTRI

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;

Visto il comma 226 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 236 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale è stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per una o due annualità a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome;

Visto l'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'articolo 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'articolo 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entità finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'articolo 1, comma 235, della legge n. 296, del 2006, ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'articolo 1, comma 321, della medesima legge, nonché alla definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione;

Visto il precedente decreto interministeriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2012, n. 172, con il quale si è proceduto a regolare le posizioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle annualità 2006 e 2007;

Considerato che, relativamente all'anno 2011, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, è di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella Regione Sardegna e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Siciliana e Valle d'Aosta;

Considerato che nel nuovo assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si avvale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata la tabella A indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2011, per effetto dell'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. È approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2011. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.

3. È approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo Dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella D, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualità successive.

3. Per la regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto è effettuata dalla stessa Regione con versamento al cap. 2368 - articolo 06 (capo *X)* dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'Erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 16 marzo 2015

Il direttore generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
FUMERO

Il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
MARCONI

TABELLA A

Tasse automobilistiche - Eco-incentivi
Riepilogo del minor gettito regionale per i veicoli di nuova immatricolazione
Anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011
ANNO 2011

		anno 2011		Totale	
		veicoli interessati (*)	minor gettito regionale	veicoli interessati (*)	Totale spettante alla Regione
1	Abruzzo	234	33.869,91	234	33.869,91
2	Basilicata	112	15.189,24	112	15.189,24
3	Bolzano	19	2.164,71	19	2.164,71
4	Calabria	207	30.120,65	207	30.120,65
5	Campania	750	100.900,53	750	100.900,53
6	Emilia Romagna	465	52.080,58	465	52.080,58
8	Lazio	448	48.635,71	448	48.635,71
9	Liguria	530	28.540,64	530	28.540,64
10	Lombardia	607	54.803,30	607	54.803,30
11	Marche	414	55.979,42	414	55.979,42
12	Molise	66	9.225,77	66	9.225,77
13	Piemonte	321	35.008,76	321	35.008,76
14	Puglia	711	96.313,56	711	96.313,56
15	Sardegna	59	7.498,49	59	7.498,49
16	Sicilia	908	114.008,28	908	114.008,28
17	Toscana	263	27.673,03	263	27.673,03
18	Trento	40	4.089,02	40	4.089,02
19	Umbria	106	13.098,07	106	13.098,07
20	Valle d'Aosta	21	2.736,15	21	2.736,15
21	Veneto	680	97.325,17	680	97.325,17
	totale	6.961	829.260,99	6.961	829.260,99

(*) prime immatricolazioni con eco-incentivo

TABELLA B

Tasse automobilistiche 2011
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

Regione beneficiaria	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1 Abruzzo	44.809	1.022.491,87	46.331	781.858,29	131.335	1.724.347,23	158.244	1.382.016,17	208.858	873.513,00	43.260	278.694,88	632.837	6.062.921,44
2 Basilicata	27.721	510.028,07	24.045	373.076,27	64.690	795.530,75	63.960	557.169,61	72.259	282.344,88	10.981	74.685,84	263.656	2.592.835,42
3 Bolzano	9.668	258.635,94	16.041	291.608,67	53.740	804.249,89	61.355	735.194,88	97.342	958.705,20	21.371	329.864,56	259.517	3.378.259,14
4 Calabria	58.877	1.072.045,37	50.301	787.525,96	141.784	1.740.231,71	158.023	1.324.173,75	210.922	643.369,34	36.473	216.738,86	656.380	5.784.084,99
5 Campania	144.741	2.751.776,21	147.671	2.302.041,68	460.374	5.707.104,08	498.937	4.024.915,76	587.619	1.995.004,86	95.819	611.633,76	1.935.161	17.392.476,35
6 Emilia Romagna	138.694	3.558.470,39	147.740	2.612.186,38	436.403	6.032.225,80	581.844	5.437.632,39	930.215	5.459.240,01	226.685	2.264.616,93	2.461.581	25.364.371,90
8 Lazio	130.554	2.982.968,85	156.856	2.600.769,20	537.895	6.438.391,69	685.875	5.469.214,52	1.305.619	7.052.631,24	604.000	4.896.325,29	3.420.799	29.440.300,79
9 Liguria	50.294	1.010.025,52	66.692	914.362,18	160.095	1.825.837,13	238.710	1.583.319,17	257.479	1.205.722,00	58.607	454.326,16	831.877	6.993.592,16
10 Lombardia	131.186	3.664.740,85	207.663	3.841.137,26	716.166	10.191.046,96	1.053.139	10.079.631,62	1.689.693	13.750.205,46	542.234	7.792.951,92	4.340.081	49.319.714,07
11 Marche	57.824	1.357.737,53	64.943	1.096.964,76	177.343	2.365.833,02	207.279	1.959.001,27	279.582	1.307.112,91	63.663	443.245,98	850.634	8.529.895,47
12 Molise	16.593	347.772,59	15.236	251.235,78	39.209	525.300,74	39.610	379.075,13	45.321	187.097,64	6.582	39.864,06	162.551	1.730.345,94
13 Piemonte	133.590	3.566.422,80	123.868	2.370.623,22	421.736	5.470.074,27	592.440	5.397.758,00	845.654	5.208.614,94	243.083	2.299.728,15	2.360.371	24.313.221,38
14 Puglia	147.565	2.650.845,11	138.811	2.042.531,89	376.377	4.530.582,07	387.649	3.230.253,88	469.065	1.661.554,83	74.337	464.412,90	1.593.804	14.580.180,68
15 Sardegna	38.154	722.635,56	38.530	577.538,68	137.932	1.598.978,39	167.402	1.334.734,43	234.462	589.144,29	40.921	185.271,09	657.401	5.008.302,44
16 Sicilia	175.346	3.130.973,58	162.171	2.430.369,29	430.219	4.926.624,05	475.915	3.475.764,03	558.744	1.517.713,38	105.864	497.316,93	1.908.259	15.978.761,26
17 Toscana	111.048	2.939.184,57	112.945	1.942.019,82	334.320	4.292.929,37	529.521	4.506.933,06	822.776	4.331.827,86	291.489	2.455.658,54	2.202.099	20.468.553,22
18 Trento	14.403	348.556,04	15.308	277.130,75	53.673	746.105,44	72.434	772.341,17	113.998	729.436,95	34.193	443.185,95	304.009	3.316.756,30
19 Umbria	37.835	812.792,30	31.659	540.133,95	98.220	1.275.648,60	114.533	1.063.716,01	165.503	751.741,05	36.487	252.861,93	484.237	4.696.893,84
20 Valle d'Aosta	4.013	95.065,95	3.644	74.043,83	13.455	190.262,25	18.487	188.469,25	114.206	730.955,28	66.207	731.242,95	220.012	2.010.039,51
21 Veneto	136.654	3.690.207,49	164.882	3.364.724,93	544.504	8.636.716,12	648.463	7.703.793,69	966.433	7.798.573,26	221.762	3.244.038,28	2.682.698	34.438.053,77
totale	1.609.569	36.493.376,59	1.735.337	29.471.882,79	5.329.470	69.818.019,56	6.753.820	60.605.107,79	9.975.750	57.034.508,38	2.824.018	27.976.664,96	28.227.964	281.399.560,07

TABELLA C

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2011

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario	Somme spettanti all'Erario (saldo 7/10 per Sardegna)
		(a)	(b)	(b) - (a)	(b) - (a)
1	Abruzzo	33.869,91	6.062.921,44	6.029.051,53	6.029.051,53
2	Basilicata	15.189,24	2.592.835,42	2.577.646,18	2.577.646,18
3	Bolzano	2.164,71	3.378.259,14	3.376.094,43	3.376.094,43
4	Calabria	30.120,65	5.784.084,99	5.753.964,34	5.753.964,34
5	Campania	100.900,53	17.392.476,35	17.291.575,82	17.291.575,82
6	Emilia Romagna	52.080,58	25.364.371,90	25.312.291,32	25.312.291,32
8	Lazio	48.635,71	29.440.300,79	29.391.665,08	29.391.665,08
9	Liguria	28.540,64	6.993.592,16	6.965.051,52	6.965.051,52
10	Lombardia	54.803,30	49.319.714,07	49.264.910,77	49.264.910,77
11	Marche	55.979,42	8.529.895,47	8.473.916,05	8.473.916,05
12	Molise	9.225,77	1.730.345,94	1.721.120,17	1.721.120,17
13	Piemonte	35.008,76	24.313.221,38	24.278.212,62	24.278.212,62
14	Puglia	96.313,56	14.580.180,68	14.483.867,12	14.483.867,12
15	Sardegna	7.498,49	5.008.302,44	5.000.803,95	3.500.562,77
16	Sicilia	114.008,28	15.978.761,26	15.864.752,98	15.864.752,98
17	Toscana	27.673,03	20.468.553,22	20.440.880,19	20.440.880,19
18	Trento	4.089,02	3.316.756,30	3.312.667,28	3.312.667,28
19	Umbria	13.098,07	4.696.893,84	4.683.795,77	4.683.795,77
20	Valle d'Aosta	2.736,15	2.010.039,51	2.007.303,36	2.007.303,36
21	Veneto	97.325,17	34.438.053,77	34.340.728,60	34.340.728,60
	totale	**829.260,99**	**281.399.560,07**	**280.570.299,08**	**279.070.057,90**

Tabella D

REGOLAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - ANNO 2011

	REGIONI	Somme spettanti all'Erario	Versamento all'entrata del bilancio statale (*)	CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF-DIPARTIMENTO RGS SUI QUALI EFFETTUARE LE REGOLAZIONI				
				Imputazione al cap. 2790	Imputazione al Cap. 2862			
					Somme spettanti all'Erario anno 2011	Quota non sanità anno 2011 spettante alle Regioni	Saldo da erogare alle Regioni al netto delle somme spettanti all'Erario	Somme a debito delle Regioni
		1	2	3	4=1	5	6=5-4>0	7=5-4<0
1	Abruzzo	6.029.051,53	-	-	6.029.051,53	9.367.740,00	3.338.688,47	-
2	Basilicata	2.577.646,18	-	-	2.577.646,18	4.483.213,00	1.905.566,82	-
3	Bolzano	3.376.094,43	-	3.376.094,43	-			
4	Calabria	5.753.964,34	-	-	5.753.964,34	15.645.404,00	9.891.439,66	-
5	Campania	17.291.575,82	-	-	17.291.575,82	28.263.211,00	10.971.635,18	-
6	Emilia Romagna	25.312.291,32	-	-	25.312.291,32	39.776.000,00	14.463.708,68	-
7	Lazio	29.391.665,08	-	-	29.391.665,08	42.877.783,00	13.486.117,92	-
8	Liguria	6.965.051,52	-	-	6.965.051,52	10.117.122,00	3.152.070,48	-
9	Lombardia	49.264.910,77	-	-	49.264.910,77	89.241.719,00	39.976.808,23	-
10	Marche	8.473.916,05	-	-	8.473.916,05	8.914.701,00	440.784,95	-
11	Molise	1.721.120,17	-	-	1.721.120,17	2.052.749,00	331.628,83	-
12	Piemonte	24.278.212,62	-	-	24.278.212,62	26.844.974,00	2.566.761,38	-
13	Puglia	14.483.867,12	-	-	14.483.867,12	17.205.361,00	2.721.493,88	-
14	Sardegna	3.500.562,77		3.500.562,77	-			
15	Sicilia	15.864.752,98	15.864.752,98	-	-			
16	Toscana	20.440.880,19	-	-	20.440.880,19	32.273.000,00	11.832.119,81	-
17	Trento	3.312.667,28	-	3.312.667,28	-			
18	Umbria	4.683.795,77	-	-	4.683.795,77	3.981.183,00	-	702.612,77
19	Valle d'Aosta	2.007.303,36	-	2.007.303,36	-			
20	Veneto	34.340.728,60	-	-	34.340.728,60	32.239.232,00	-	2.101.496,60
	Totali	**279.070.057,90**	**15.864.752,98**	**12.196.627,84**	**251.008.677,08**	**363.283.392,00**	**115.078.824,29**	**2.804.109,37**

(*) o, in subordine, riduzione delle somme iscritte sul cap. 2700/MEF ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente provvedimento

15A02189

DECRETO 16 marzo 2015.

Emissione delle monete da 2 euro commemorative del «750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri 1265-2015», versione *fior di conio*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell' Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la lettera della Commissione europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (articolo 4, comma 1);

Visto il Regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Considerato che, su proposta del Dipartimento del Tesoro, il Sig. Ministro ha approvato i temi e i relativi bozzetti delle monete commemorative da emettere nel corso dell'anno 2015;

Considerato che la Commissione europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri è conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 729/2014;

Vista la nota 5 marzo 2015, n. 6698, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio europeo ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2015, commemorative del "750°Anniversario della nascita di Dante Alighieri 1265-2015", in versione fior di conio, emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

- Dante con un libro aperto nella sinistra e la montagna del Purgatorio alle sue spalle: particolare delle illustrazioni della Divina Commedia di Domenico di Michelino (1417-1491) realizzate nel Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze; al centro, il monogramma della Repubblica italiana "RI"; nel campo di destra, "R", identificativo della Zecca di Roma; in basso, "SP", sigla dell'autore Silvia Petrassi, e le date "1265" e "2015", rispettivamente anno di anniversario e di emissione; ad arco, la scritta "DANTE ALIGHIERI"; in giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro commemorative del "750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri" per un contingente in valore nominale di 7.000.000,00 di euro, pari a 3.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'articolo 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 16 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02232

DECRETO 16 marzo 2015.

Emissione delle monete da 2 euro commemorative dell'evento «EXPO Milano 2015», in versione *fior di conio* e *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la lettera della Commissione Europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (articolo 4, comma 1);

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Considerato che, su proposta del Dipartimento del Tesoro, il Sig. Ministro ha approvato i temi e i relativi bozzetti delle monete commemorative da emettere nel corso dell'anno 2015;

Considerato che la Commissione europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa dell' "EXPO Milano 2015" è conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 729/2014;

Vista la nota 5 marzo 2015, n. 6698, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio europeo ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare l'evento "EXPO Milano 2015" mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2015, commemorative dell'evento "EXPO Milano 2015", in versione fior di conio, e proof, emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

- Nel campo una composizione simboleggiante la fertilità della Terra: su unsemicerchio, che indica la sfera terrestre, un seme nutrito dall'acqua attende di germogliare; sopra la Terra, un tralcio di vite, un ramoscello d'ulivo e una spiga nascono da un tronco d'albero; ad arco, la scritta "NUTRIRE IL PIANETA"; a sinistra, le iniziali del nome dell'autore Maria Grazia Urbani, "MGU"; a destra, il monogramma della Repubblica italiana, "RI", ed "R", identificativo della Zecca di Roma; al centro, il logo di EXPO MILANO 2015; in giro, le dodici stelle dell'Unione Europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro commemorative dell'evento "EXPO Milano 2015" per un contingente in valore nominale di 7.000.000,00 di euro, pari a 3.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'articolo 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 16 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02233

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 marzo 2015.

Modifiche ed integrazioni al decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti» e le relative premesse da intendersi qui integralmente richiamate;

Tenuto conto che il Ministero della difesa ha evidenziato difficoltà nell'individuazione dei propri rappresentanti da designare ai fini delle costituzioni delle Commissioni tecniche territoriali, proponendo di integrare la composizione delle Commissioni medesime;

Tenuto conto, altresì, che le Prefetture – Uffici territoriali del Governo hanno evidenziato la necessità di integrare le Commissioni tecniche territoriali anche con un ispettore del lavoro laureato in medicina del Servizio sanitario nazionale in organico alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qualora le Direzioni territoriali del lavoro non dispongano di funzionari in possesso di laurea in medicina;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare, l'art. 21, relativo all'«Organizzazione dei servizi di prevenzione»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare la composizione della Commissione tecnica territoriale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'art. 2 del decreto 19 novembre 2014

1. All'art. 2 del decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* da un ufficiale o da un appartenente al ruolo dei marescialli o corrispondenti dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare, o dell'Arma dei Carabinieri»;

b) al comma 4, dopo le parole: «di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente»;

c) al comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente».

Art. 2.

Clausola di invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: ALFANO

15A02308

DECRETO 19 marzo 2015.

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», che all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*, inerenti disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie nonché di ospedali psichiatrici giudiziari, prevede l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per l'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nel citato art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista l'intesa di ripartizione delle risorse finalizzate all'adeguamento della normativa antincendio (Rep. Atti n. 38/CSR) che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito nella seduta del 7 febbraio 2013;

Vista la delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 con la quale vengono ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi destinati all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. È approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Art. 2.

Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno

18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività.

b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera *a)*, gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera *e)*; punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto.

c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera *a)*, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*; punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera *e)*; punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.

d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera *a)*, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.

e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera *a)* gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, può essere realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:

a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.

b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera *a)*, gli enti e i privati responsabili delle strutture presen-

tano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera *b)*.

c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera *a)* gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.

d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera *a)* gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.

e. Entro nove anni dal termine previsto alla lettera *a)* i responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.

Art. 3.

Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II

1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:

a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31.

b) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera *a)* per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*; punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28.

c) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera *a)* per i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto.

2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.

3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei seguenti casi:

a) sia stata presentata la segnalazione certificata;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio di seguito specificati, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attività.

b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera *a)*, gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto: punto 36.1,

commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*; punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1, punto 38.2; punto 39; punto 40. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera *a)* gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*; punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera *e)*; punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione.

d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera *a)* gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto.

Art. 4.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo d'applicazione disciplinato dal presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002.

2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera *b)*.

3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO I

TITOLO III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

13.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:
a) **CORRIDOIO CIECO**: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più vicino luogo sicuro o via di esodo verticale.
b) **ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO**: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro.
c) **PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO**: percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso un luogo sicuro.
d) **PIANO DI USCITA DALL'EDIFICIO**: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in un luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti.
e) **SCALA DI SICUREZZA ESTERNA**: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
-i materiali devono essere incombustibili ai fini della reazione al fuoco;
-la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Sono consentite scale adiacenti a pareti che presentino aperture e/o finestre di locali o camere, ad eccezione dei locali a rischio specifico, a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI/EI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.
f) **APPARECCHIATURA AD ALTA ENERGIA DI TIPO IONIZZANTE:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili).
g) **APPARECCHIATURA AD ELEVATA TECNOLOGIA:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia computerizzata e simili).

h) **DISIMPEGNO**: locale, anche privo di aerazione, delimitato da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata.

13.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:
Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);
Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D_1, D_2 ed F;.
Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;
Tipo D_1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;
Tipo D_2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);
Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D_1 e D_2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D_1 e D_2.
Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree.

13.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi
1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni.

14 – UBICAZIONE

14.1 - Generalità
1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

14.2 - Separazioni - Comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:
a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90;

15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque almeno i seguenti valori:
- piani interrati: R-REI/EI 60
- edifici di altezza antincendio fino a 24 m R-REI/EI 30
- edifici di altezza antincendio oltre 24 m R-REI/EI 60

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Titolo.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012.

15.2 - Reazione al fuoco dei materiali
1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):
a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere
E' consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni indicate con **(1)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni indicate con **(2)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(3)** nella tabella riportata di seguito, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(4)** nella medesima tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(5)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili; prodotti isolanti indicati con **(6)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con **(7)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti
In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, indicate con **(8)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.
Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:
- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con **(9)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(10)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(11)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).
Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
2. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992.
3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.
4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

(Tabella)

Classe	Installaz. a pavimento	Installaz. a parete	Installaz. a soffitto	Prodotti isolanti		
				Istallazione a pavimento	Istallazione a parete	Istallazione a soffitto
A2-s1, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s1, d1		**(1) (2) (3) (4)**	**(3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s1, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
A2-s2,d0		**(1) (2)* (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s2,d1		**(3) (4)**	**(3) (4)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s2,d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
A2-s3,d0		**(3)***	**(3)***	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s3,d1		**(3)***	**(3)***	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s3,d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s1, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
B-s1, d1		**(1) (2) (3) (4)**	**(4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s1, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s2, d0		**(1) (2)*(3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
B-s2, d1		**(3) (4)**	**(4)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s2, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s3, d0		**(4)**	**(3) (4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
B-s3, d1		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s3, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
C-s1, d0		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s1, d1		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (11)**
C-s1, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
C-s2, d0		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s2, d1		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (11)**

C-s2, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
C-s3, d0			**(4)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s3, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
C-s3, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
D-s1, d0				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
D-s1, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
D-s2, d0				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
D-s2, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
$A2_{fl}$-s1	**(1) (2) (3)**					
$A2_{fl}$-s2	**(3)**					
B_{fl}-s1	**(1) (2) (3)**					
B_{fl}-s2	**(3)**					
C_{fl}-s1	**(1) (2) (3)**					
C_{fl}-s2	**(3)**					
D_{fl}-s1	**(3)**					

15.3 - Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.
2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m^2;
3. Le aree di tipo D_1 devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m^2.
4. Le aree di tipo D_2 ed F devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m^2.
5. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.
6. I compartimenti delle aree di tipo D_2 ed E (per le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo questo previsto al punto 15.4, comma 5, per i locali in cui è prevista la presenza di sorgenti radioattive non sigillate) possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo, ove necessari in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, e con le aree dove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), che devono avere sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio. I disimpegni a servizio delle aree di tipo D_2 devono avere dimensioni tali da consentire il passaggio di letti, lettighe o barelle e dei relativi accompagnatori in modo tale che le porte resistenti al fuoco del disimpegno possano chiudersi agevolmente dopo il passaggio.

7. I compartimenti delle aree di tipo C, D_1, E (per le attività non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) e di Tipo F, limitatamente alle apparecchiature ad elevata tecnologia, possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.
8. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 17.

15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali
1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m^2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato.
2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato.
3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.
4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D_1 e D_2 purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.
Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.
5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.

15.5 - Scale

15.5.1 - Generalità

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m.
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D_1 e D_2 , devono essere a prova di fumo.
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.
4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Qualora non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala.
7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m alle seguenti condizioni:
   - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
   - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
   - le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.
2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte, adducenti verso un luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto.

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) non siano presenti locali adibiti a degenza;
b) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;
c) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m alle seguenti condizioni:
   - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
   - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
   - le porte normalmente tenute in posizione aperta devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.

15.6 – Impianti di sollevamento
1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa.
2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 15.7.
3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio
1. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D_1 e D_2, devono disporre di almeno un montalettighe antincendio. L'uscita dal montalettighe deve immettere in luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero 30 m alle condizioni previste al punto 16.5, comma 3. Il montalettighe antincendio deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni vigenti ad eccezione dell'area dedicata, di cui al punto 7 della regola tecnica emanata con decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2005, che può essere realizzata nelle immediate vicinanze del vano montalettighe, anche se non comunicante direttamente.

16 - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

16.1 - Affollamento
1. Il massimo affollamento è fissato in:
a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
b) aree di tipo C:
- ambulatori e simili: 0,1 persone/m^2;
- sale di attesa: 0,4 persone/m^2;

c) aree di tipo D_1 e D_2:
- 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
- 2 persone per posto letto in strutture residenziali;

d) aree di tipo E:
- uffici amministrativi: 0,1 persone/m^2;
- spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
- spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m^2;

e) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

16.2 - Capacità di deflusso
1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:
- 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;
- 37,5 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio.

16.3 - Esodo orizzontale progressivo
1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D_1 e D_2 devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Nel passaggio da un compartimento a quello adiacente non deve essere inficiata la protezione della eventuale scala interconnessa fra i due compartimenti.
3. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m^2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m^2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle.

16.4 - Sistemi di vie d'uscita
1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 15.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso luogo sicuro o scala protetta.
2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.
3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche e integrazioni.

16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano
1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:
- 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

2. Nei piani destinati ad aree di tipo D_1 e D_2 , progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.
3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che:
· le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
· le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
· le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.

16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita
1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli.
4. E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

16.7 - Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

2. Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento; per le aree D_1 e D_2, fermo restando il rispetto del punto 16.3, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio può essere calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento.

3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

16.9 - Sistemi di apertura delle porte

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

3. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili anche a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.

4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.

5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
- attivazione del sistema di allarme incendio;
- mancanza di alimentazione elettrica;
- intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata.

16.10 - Numero di uscite
1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

17.1 - Generalità
1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;
b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;
d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per disposizioni sanitarie, è obbligatoria la presenza di bombole/stroller per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.).
e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

17.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

17.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m^2
1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
- carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m^2;
- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
- rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
- un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B , installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m^2.

17.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m^2

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D_1 e D_2; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m^2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m^2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con i vincoli strutturali ed architettonici della struttura ospedaliera, o con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m^2

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C, D_1 , D_2 ed F.
2. L'accesso può avvenire dall'esterno:
· da spazio scoperto;
· da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;
oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendio.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B .
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m^2 o i 300 m^2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

17.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

17.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 60.

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m^2 devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

17.3 - Impianti di distribuzione dei gas
Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

17.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili
1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

17.3.2 - Distribuzione dei gas medicali
1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.
2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:
- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo;
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

17.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
17.4.1 - Generalità
1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.
2. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
3. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

17.4.2 - Impianti centralizzati
1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato servito in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 munite di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

17.4.3 - Condotte aerotermiche
1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi, per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco, alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.
2. Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

17.4.4 - Dispositivi di controllo
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

17.4.5 - Schemi funzionali
1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
· gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
· l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
· l'ubicazione delle macchine;
· l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
· lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
· la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo.

17.4.6 - Impianti localizzati
1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, con l'esclusione dell'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

17.5. - IMPIANTI ELETTRICI
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 dell' 1 marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono secondo le indicazioni di cui al successivo comma 10.
3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) impianti di rivelazione ed allarme;
c) impianti di estinzione incendi;
d) elevatori antincendio;
e) impianto di diffusione sonora;
f) impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi , impianto di diffusione sonora e impianti per la evacuazione dei fumi e del calore .
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
b) illuminazione di sicurezza: 90 minuti;
c) elevatori antincendio: 90 minuti;
d) impianti di estinzione incendio ed impianti per la evacuazione dei fumi e del calore: 90 minuti fatto salvo quanto diversamente previsto al punto 18;
e) impianto di diffusione sonora: 90 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio.

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D_1, D_2 ed F.
9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.
10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D_1, D_2 ed F;
- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;
- in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell'alimentazione elettrica e dell'utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;
- protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio.

E' ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all'interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.

18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

18.1 - Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.
2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

18.2 - Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:
   - lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
   - in prossimità di aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m^2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 17.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

18.3 - Reti di idranti
1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:

numero posti letto	**livello di pericolosità (secondo UNI 10779)**	**protezione esterna SI/NO**	**caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo UNI 12845)**
da 25 a 100	2	si (1)	singola
oltre 100 fino a 300	2	si (1)	singola superiore
oltre 300	3	si	singola superiore

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.

Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica possono essere correlati al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 15.1.

18.4 - Impianto automatico di spegnimento incendio
1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m^2.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti.

18.5 – Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio
18.5.1 – Rivelazione e segnalazione
1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:
- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

18.5.2 - Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza.

19. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

19.1 - Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimenti. Ciascun addetto alla squadra di emergenza deve essere dotato di idoneo strumento di comunicazione con il centro di gestione delle emergenze in maniera tale da consentire l'attivazione tempestiva delle attività di soccorso nella zona interessata dall'emergenza stessa.

19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 19.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti;

c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo. 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

19.3 - Centro di gestione delle emergenze

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

20. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

21. - SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e successive modifiche e integrazioni.

22. - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

22.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano
1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

22.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori
1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

ALLEGATO II

TITOLO IV

CAPO I

STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ALLEGATO I AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N. 151.

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 500 m^2 E FINO A 1.000 m^2.

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previste nei seguenti punti.

23. - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III.

23.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

24. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

24.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. L'attività deve costituire compartimento antincendio con strutture e sistemi di compartimentazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiori a R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione, nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012.

24.2 - Reazione al fuoco dei materiali
1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):
a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere
E' consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(1)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.
Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(2)** nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo ***** possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.
b) tutti gli altri ambienti
Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(3)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo ***** possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(4)** nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto.
Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(5)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:
- protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili: prodotti isolanti indicati con **(6)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con **(7)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.
Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con **(8)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.
Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:
- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con **(9)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(10)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(11)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).
Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
2. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992.
3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.
4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

(Tabella)

Classe	**Installaz. a pavimento**	**Installaz. a parete**	**Installaz. a soffitto**	**Prodotti isolanti**		
				Istallazione a pavimento	**Istallazione a parete**	**Istallazione a soffitto**
A2-s1, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s1, d1		**(1) (2) (3) (4)**	**(3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s1, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
A2-s2,d0		**(1) (2)* (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s2,d1		**(3) (4)**	**(3) (4)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s2,d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
A2-s3,d0		**(3)***	**(3)***	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s3,d1		**(3)***	**(3)***	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s3,d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s1, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
B-s1, d1		**(1) (2) (3) (4)**	**(4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s1, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
		(1) (2)*(3)	**(1) (3)**	**(5) (6) (7) (8) (9)**	**(5) (6) (7) (8) (9)**	**(5) (6) (7) (8) (9)**

B-s2, d0		**(4)**	**(4)**	**(10) (11)**	**(10) (11)**	**(10) (11)**
B-s2, d1		**(3) (4)**	**(4)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s2, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s3, d0		**(4)**	**(3) (4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
B-s3, d1		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s3, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
C-s1, d0		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s1, d1		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (11)**
C-s1, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
C-s2, d0		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s2, d1		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (11)**
C-s2, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
C-s3, d0			**(4)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s3, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
C-s3, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
D-s1, d0				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
D-s1, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
D-s2, d0				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
D-s2, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
$A2_{fl}$-s1	**(1) (2) (3)**					
$A2_{fl}$-s2	**(3)**					
B_{fl}-s1	**(1) (2) (3)**					
B_{fl}-s2	**(3)**					
C_{fl}-s1	**(1) (2) (3)**					
C_{fl}-s2	**(3)**					
D_{fl}-s1	**(3)**					

24.3 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m^2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature

ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.
2. Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.
3. Le aree di tipo F (comprese quelle contenenti le apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di tipo F, limitatamente a quelle contenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.
4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché dette aree abbiano caratteristiche REI/EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 24.1.
5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.

25. - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

1. Si applicano le disposizioni previste all'allegato III del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio.
2. Sono ammesse scale ad uso promiscuo.
3. Per la valutazione del massimo affollamento ipotizzabile si applicano i seguenti valori:
a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
b) aree di tipo C:

- ambulatori e simili: 0,1 persone/m^2;
- sale di attesa: 0,4 persone/m^2;

c) aree di tipo E:

- uffici amministrativi: 0,1 persone/m^2;
- spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
- spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m^2;

d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

26. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

26.1 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m^2

1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m^2;
- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
- rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;
- un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m^2.

26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m^2

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 1062 MJ/m^2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m^2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio.
5. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

26.1.3 - Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 30.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m^2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

26.2 - Impianti di distribuzione dei gas
Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

26.2.1 - Distribuzione dei gas combustibili
1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

26.2.2 - Distribuzione dei gas medicali
1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria.
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.
2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:
- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

26.3 – Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo

centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

26.4 - IMPIANTI ELETTRICI
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) impianti di rivelazione ed allarme;
c) impianti di estinzione incendi;
d) impianto di diffusione sonora.
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve $< 0,5$ sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti estinzione incendi , impianto di diffusione sonora.
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
b) illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio**;**
9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma;
10. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

27. - ESTINTORI
1. Deve essere previsto un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio, a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:
- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

- in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m^2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 26.1.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

28. -IMPIANTO DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Nei locali adibiti a depositi e servizi generali di cui al punto 26.1 e nei locali ubicati oltre il primo piano interrato, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'impianto deve essere progettato, installato e gestito a regola d'arte in conformità alla normativa vigente.

29. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

29.1 - Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

29.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;
b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

30. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

31. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

31.1 – Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

31.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

CAPO III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 m^2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previste nei seguenti punti.

32. - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III.

32.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A del D.M. 7/8/2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

33. – UBICAZIONE

33.1 Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Capo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche serviti da scale ad uso promiscuo, contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 34 (limitatamente agli archivi e biblioteche), 49, 58 (limitatamente agli usi sanitari) 64, 65, 66, 67, 68, 69,71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151.

33.2 - Separazioni - Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie di cui al presente Capo:
a) non devono comunicare con attività non pertinenti tranne quelle elencate al punto 33.1, comma 2, lett. b) che possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti;
b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti, non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 34.3;
c) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e b) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 60.

34 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

34.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiore a R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.
2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012.

34.2 - Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

E' consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(1)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.
Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(2)** nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(3)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco, indicate con **(4)** nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto.
Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure

di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere
Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(5)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.
Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:
- protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili,: prodotti isolanti indicati con **(6)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con **(7)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.
Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti
In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con **(8)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.
Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:
- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con **(9)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(10)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(11)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).
Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente

isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
2. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992.
3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.
4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

(Tabella)

Classe	**Installaz. a pavimento**	**Installaz. a parete**	**Installaz. a soffitto**	**Prodotti isolanti**		
				Istallazione a pavimento	**Istallazione a parete**	**Istallazione a soffitto**
A2-s1, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s1, d1		**(1) (2) (3) (4)**	**(3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s1, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
A2-s2,d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s2,d1		**(3) (4)**	**(3) (4)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s2,d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
A2-s3,d0		**(3)**	**(3)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s3,d1		**(3)**	**(3)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
A2-s3,d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s1, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
B-s1,		**(1) (2) (3)**	**(4)**	**(5) (6) (7) (8) (9)**	**(5) (6) (7) (8) (9)**	**(7) (10) (11)**

d1		**(4)**		**(10) (11)**	**(10) (11)**	
B-s1, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s2, d0		**(1) (2) (3) (4)**	**(1) (3) (4)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**	**(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**
B-s2, d1		**(3) (4)**	**(4)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s2, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
B-s3, d0		**(4)**	**(3) (4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (8) (9) (10) (11)**
B-s3, d1		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
B-s3, d2		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7)**
C-s1, d0		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s1, d1		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (11)**
C-s1, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
C-s2, d0		**(4)**	**(4)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s2, d1		**(4)**		**(7) (10) (11)**	**(7) (10) (11)**	**(7) (11)**
C-s2, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
C-s3, d0			**(4)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (10) (11)**
C-s3, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
C-s3, d2				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
D-s1, d0				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
D-s1, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
D-s2, d0				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7) (11)**
D-s2, d1				**(7) (11)**	**(7) (11)**	**(7)**
$A2_{fl}$-s1	**(1) (2) (3)**					
$A2_{fl}$-s2	**(3)**					
B_{fl}-s1	**(1) (2) (3)**					
B_{fl}-s2	**(3)**					
C_{fl}-s1	**(1) (2) (3)**					
C_{fl}-s2	**(3)**					
D_{fl}-s1	**(3)**					

34.3 - Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.
2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 2000 m^2.
3. Le aree di tipo F devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 1.000 m^2.
4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.
5. I compartimenti delle aree di Tipo E (per le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo quanto previsto al punto 34.4 per i locali in cui è prevista la presenza di sorgenti radioattive non sigillate) possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo, ove necessari in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, con le aree dove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), che devono avere sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.
6. I compartimenti delle aree di tipo C ed E (per le attività non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) e di Tipo F limitatamente alle apparecchiature ad elevata tecnologia possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.
7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 35.

34.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m^2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.
2. Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.
3. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti, ad eccezione delle aree tecniche contenenti macchine radiogene e apparecchiature non classificabili ad alta energia di tipo ionizzante che possono comunicare con le vie di accesso ai piani sovrastanti tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.
3. Le aree di tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante, filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.
4. Le aree di tipo F contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente.

34.5 - Scale

34.5.1 - Generalità

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 34.1, salvo le scale ad uso degli ambienti facenti parte dello stesso compartimento di superficie non eccedente quanto previsto al punto 34.3 che possono essere non protette per edifici fino a quattro piani fuori terra.
2. Le scale protette devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.
3. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.
4. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
5. I vani scala di tipo protetto privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

34.5.2 - Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m se tutti i materiali di rivestimento installati lungo le vie di esodo sono incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in classe 1 di reazione al fuoco.
2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite ragionevolmente contrapposte adducenti verso luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto.

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;
b) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2 .

34.6 – Impianti di sollevamento
1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 34.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa.
2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto.
3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

35. - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

35.1 - Affollamento
1. Il massimo affollamento e fissato in:
a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
b) aree di tipo C:
- ambulatori e simili: 0,1 persone/m^2;
- sale di attesa: 0,4 persone/m^2;

c) aree di tipo E:
- uffici amministrativi: 0,1 persone/m^2;
- spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
- spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m^2;

d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

35.2 - Capacità di deflusso
1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, la capacità di deflusso non deve essere superiore a 50.

35.3 - Sistemi di vie d'uscita
1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 34.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.
2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.
3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni.

35.4 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano
1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:
a) 50 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
b) 40 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2 .

35.5 - Caratteristiche delle vie d'uscita
1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati

quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli.
4. E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

35.6 - Larghezza delle vie di uscita
1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.
2. Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.

35.7 - Larghezza totale delle vie d'uscita
1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. La larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata riferendosi al piano di massimo affollamento.
2. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

35.8 - Sistemi di apertura delle porte
1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei pazienti, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili anche a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
- attivazione del sistema di allarme incendio;
- mancanza di alimentazione elettrica;

- intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata.

35.9 - Numero di uscite

1. Fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala, le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

36 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

36.1 - Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei locali le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per normativa sanitaria, è obbligatoria la presenza di bombole per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.).

e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto con aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale, con strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;

36.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

36.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m^2

1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

a) carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m^2;
b) strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
c) porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
d) rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;
e) un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m^2.

36.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m^2

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m^2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m^2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio.
5. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

36.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m^2

1. L'accesso può avvenire dall'esterno:
   - da spazio scoperto;
   - da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.
2. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
3. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
4. All'interno dei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.
5. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m^2 o i 300 m^2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
6. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

36.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

36.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 30.

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m^2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

36.3 - Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

36.3.2 - Distribuzione dei gas medicali

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria.
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati;
2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:
- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

36.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
36.4.1 - Generalità
1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

36.4.2 - Impianti centralizzati
1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. . I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60, munito di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

36.4.3 - Condotte aerotermiche
1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.
2. Le condotte non devono attraversare:
· - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
· - vani scala e vani ascensore;
· - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

36.4.4 - Dispositivi di controllo
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

3. L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.

36.4.5 - Schemi funzionali

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l’ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l’ubicazione delle macchine;
- l’ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell’aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- l’ubicazione del sistema antigelo.

36.5 - IMPIANTI ELETTRICI

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
   a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
   b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
   c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
   d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);
   e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:
   a) illuminazione di sicurezza;
   b) impianti di rivelazione ed allarme;
   c) impianti di estinzione incendi;
   d) impianto di diffusione sonora.
4. L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti estinzione incendi ed impianto di diffusione sonora..
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell’arte.
6. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
   a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
   b) illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
   c) impianti di estinzione incendi : 60 minuti;
   d) impianto di diffusione sonora: 60 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio.
7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
8. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

10. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

37. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

37.1 - Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.
2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

37.2 - Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati::
   - lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
   - in prossimità di aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m^2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 36.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

37.3 - Reti di idranti

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:"

Superficie struttura (m^2)	livello di pericolosità (secondo UNI 10779)	protezione esterna SI/NO	caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo UNI 12845)
da 1000 a 3000	1	No	singola
oltre 3000	2	SI(1)	singola superiore(2)

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.
(2) solo in presenza di protezione esterna

37.4 – Impianto automatico di spegnimento incendio

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m^2.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

37.5. – Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio
37.5.1 - Rivelazione e segnalazione
1. Nelle strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:
- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori istallati in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

37.5.2 – Sistemi di allarme
1. Le strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze.

38. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

38.1 - Generalità
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

38.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 39.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;
b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

38.3 - Centro di gestione delle emergenze

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.
2. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

39. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

40. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

40.1 - Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

40.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

CAPO IV

STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 m^2.

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le disposizioni previste al Titolo II con riferimento alle aree di Tipo C. Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

ALLEGATO III

TITOLO V

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

42 - Generalità

I responsabili delle attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere a:

a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
   - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
   - organizzazione del personale;
   - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
   - gestione delle modifiche;
   - pianificazione di emergenza;
   - sicurezza delle squadre di soccorso;
   - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
   - manutenzione dei sistemi di protezione;
   - controllo e revisione del SG.

   In particolare il SG deve contenere:
   - il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
   - l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
   - il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
   - il piano per la gestione delle emergenze;
   - il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell'emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;

b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;

c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito riportati:

- addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;

Con la designazione di tali addetti si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore).

tabella 1

numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento / numero minimo di addetti di compartimento presenti H24	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata **[A + B + C] x D** dove:

valori di A *(superficie del compartimento)*
la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell'edificio, che può corrispondere anche all'intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc.
I valori di A sono riportati in tabella 2;

tabella 2

compartimento antincendio	fino a 2000 m^2	oltre 2000 fino a 4000 m^2	oltre 4000 fino a 8000 m^2	oltre 8000 fino a 15000 m^2	oltre 15000 m^2
valore di A	0	1.0	2.0	3.0	4.0

valori di B *(altezza antincendio)*
l'altezza antincendio è quella dell'edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l'altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale.
I valori di B sono riportati in tabella 3;

tabella 3

altezza antincendio	monopiano	fino a 8 m	oltre 8 fino a 24 m	oltre 24 fino a 32 m	oltre 32 m
valore di B per scale non protette	0	0.5	1.0	2.0	3.0
valore di B per scale almeno protette	0			0.3	1.0

valori di C *(funzione del numero di posti letto)*
i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;

tabella 4

numero di posti letto complessivi	oltre 25 fino a 100	oltre 100 fino a 200	oltre 200 fino a 500	oltre 500 fino a 1000	oltre 1000 fino a 15000	oltre 15000
valore di C	1	2	4	6	8	10

valori di D
in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

15A02307

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2015.

Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia della Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede di Pisa un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di Psicoterapia della Gestalt» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pisa - via dei Rigattieri n. 33/37, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 aprile 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia della Gestalt» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Pisa - via dei Rigattieri n. 33/37, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02158

DECRETO 17 febbraio 2015.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Ancona, Catanzaro e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari e di trasferire la sede periferica di Ancona;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Siena;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca della sede periferica di Catanzaro;

Visto il decreto in data 1° marzo 2004 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Messina;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Napoli da viale Maria Cristina di Savoia n. 18/C a via Toledo n. 148;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 giugno 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» abilitato con decreto in data 4 marzo 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede periferica di Napoli da viale Maria Cristina di Savoia n. 18/C a via Toledo n. 148.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02159

DECRETO 17 febbraio 2015.

Abilitazione alla scuola «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva – Training School» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Jesi un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale la scuola «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale la scuola «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Jesi (Ancona) - via Angeloni n. 3, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 giugno 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la scuola «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Jesi (Ancona) - via Angeloni n. 3, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02160

DECRETO 17 febbraio 2015.

Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia fenomenologica-dinamica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 1° marzo 2011 di diniego all'abilitazione all'«Istituto di psicoterapia fenomenologica clinica»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la «Scuola di psicoterapia fenomenologica-dinamica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - via Ghibellina n. 110/r, presso il Circolo Borghese, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 giugno 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia fenomenologica-dinamica» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze - via Ghibellina n. 110/r, presso il Circolo Borghese, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2015.

Scioglimento della «Astrea Soc. coop. a r.l.» in Torre Santa Susanna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 21.12.2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 30.05.2014 prot. n. 0103474 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Astrea Soc. coop. a r.l.» con sede in Torre Santa Susanna (BR), costituita in data 30.06.2008, codice fiscale 02214530749, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Eugenio Cascione, nato a Cellino San Marco (BR) il 25.03.1966, codice fiscale CSCGNE66C25C448D, con studio in Cellino San Marco, via Gigante, 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A02229

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società agricola cooperativa Pedemontana San Pio X», in Vedelago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società Agricola Cooperativa Pedemontana San Pio X» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 dalla quale si evidenzia una condizione di

sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 15.915.514,35 si riscontra una massa debitoria di € 16.970,489,22 ed un patrimonio netto negativo di € 1.432.857,22;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di non opporsi al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di rinunciare a presentare le controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Agricola Cooperativa Pedemontana San Pio X», con sede in Vedelago (TV) (codice fiscale 04419210267) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Lenzi, nato a Bologna il 12 aprile 1969 e domiciliato in Lancenigo di Villorba (TV), Via Roma n. 4/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A02230

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola ortofrutticola Sapori di Verona in liquidazione», in Valeggio Sul Mincio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Società Cooperativa Agricola Ortofrutticola Sapori di Verona in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di E 274.617,75 si riscontra una massa debitoria di £ 2.190.395,97 ed un patrimonio netto negativo di C 1.923.520,25;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di non opporsi al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di rinunciare a presentare le controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Societa' Cooperativa Agricola Ortofrutticola Sapori di Verona in liquidazione", con sede in Valeggio Sul Mincio (VR) (codice fiscale 00547340232) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968 ed ivi domiciliato, Piazzale Vittorio Veneto n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A02231

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 marzo 2015.

Proroga delle contabilità speciali n. 3233 e n. 5235. Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012 e n. 47 del 6 febbraio 2013. (Ordinanza n. 230).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 47 del 6 febbraio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Frosinone e Latina nei giorni 20 e 21 maggio 2008»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, recante: «Modifiche alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile.»;

Vista la nota del 18 dicembre 2014 con cui il soggetto responsabile - direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della regione Lazio, ha chiesto, formalmente, la proroga del termine di durata delle contabilità speciali aperte ai sensi delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 e n. 47 del 2013;

Vista la nota del 30 dicembre 2014 con cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto alla regione Lazio l'invio di una dettagliata relazione a fondamento della richiesta di proroga delle contabilità speciali;

Viste le note del 29 gennaio 2015 con cui il soggetto responsabile - direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della regione Lazio, ha inviato le relazioni richieste dal Dipartimento con la sopra richiamata nota del 30 dicembre 2014;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte del amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, il direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della regione Lazio, nominato ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, titolare delle contabilità speciali n. 3233 e n. 5235, è autorizzato a mantenere aperte le predette contabilità fino al 31 dicembre 2015.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

15A02239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina FV/316/2014 del 26 settembre 2014, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano "Benazepril e Idroclorotiazide Actavis", con conseguente modifica stampati.».

Nell'estratto della determinazione recante «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di Mutuo Riconoscimento, del medicinale per uso umano "BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS", con conseguente modifica stampati.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2014, l'elenco delle confezioni del medicinale soggetto a rinnovo è incompleto, in quanto privo delle confezioni relative al dosaggio da 10 mg/12,5 mg. L'elenco, pertanto, cambia:

da:

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al AIC n. 038255170

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/al AIC n.038255358

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al AIC n. 038255182

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al AIC n. 038255194

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al AIC n. 038255206

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister al/al. AIC n. 038255218

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al. AIC n. 038255220

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/al. AIC n. 038255232

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al. AIC n.038255244

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255257

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255360

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255269

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255271

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255283

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255295

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255307

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore pp. AIC n.038255319

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore pp. AIC n.038255321

a:

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al AIC n. 038255016

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/al AIC n. 038255333

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al AIC n. 038255028

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al AIC n. 038255030

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al AIC n. 038255042

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister al/al AIC n. 038255055

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al AIC n. 038255067

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/al AIC n. 038255079

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al AIC n. 038255081

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore pp AIC n. 038255093

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore pp AIC n. 038255345

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore pp AIC n. 038255105

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore pp AIC n. 038255117

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pp AIC n. 038255129

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in contenitore pp AIC n. 038255131

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore pp AIC n. 038255143

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore pp AIC n. 038255156

"10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore pp AIC n. 038255168

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al AIC n. 038255170

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/al AIC n.038255358

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al AIC n. 038255182

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al AIC n. 038255194

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al AIC n. 038255206

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister al/al. AIC n. 038255218

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al. AIC n. 038255220

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/al. AIC n. 038255232

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al. AIC n.038255244

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255257

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255360

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255269

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255271

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255283

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255295

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore pp. AIC n. 038255307

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore pp. AIC n.038255319

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore pp. AIC n.038255321

15A02214

BANCA D'ITALIA

Nomina di un secondo commissario straordinario della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.a., in Chieti, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 gennaio 2015, ha nominato il sig. Salvatore Immordino Commissario straordinario della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.a., con sede in Chieti, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 settembre 2014.

Resta immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

15A02179

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al DPR 30/5/2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del D.lgs. 22/5/1999 n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in sua dotazione.

Impresa: Artefatto Laboratorio Orafo di Ruffo Vincenzo con sede in Correggio (RE), via Montepegni n. 2/C, con numero caratteristico 79 RE.

15A02202

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione del Regolamento "Licenza di operatore del servizio di informazioni volo" Edizione 2.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015 è stato adottato il Regolamento "Licenza di operatore del servizio di informazioni volo" Edizione 2.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it .

15A02185

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione, per l'anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

La variazione nella media 2014 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 0,2 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2015).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2015, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,30; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.555,99;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.954,95.

15A02238

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. dell'area ditta «Faggiano Anna, Salvatore ed Angela».

La giunta della regione Puglia con atto n. 10 dell'8/01/2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. per ottemperanza sentenze TAR Lecce nn. 3053-3054-3055-3056 del 2008, area ditta «Faggiano Anna, Salvatore ed Angela», adottata con D.C.C. n. 52/2009, così come adeguata alle richiamate prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 455/2012, giusta delibera di C.C. n. 43 del 29-05-2013.

15A02203

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-070) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.